Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C. La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al CMP/CPO di La Spezia
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 50
del 10 dicembre 2003

S.S. N. 17

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 12 dicembre 2003 **€ 1,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 18

Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Capo I

Interventi urgenti nel settore dell'industria

Art. 1

(Interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell'ambiente)

1. Per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato rispetto a quello richiesto dalla normativa comunitaria vigente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, che abbiano stabilimenti produttivi sul territorio regionale fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile.

2. Gli investimenti ammissibili sono quelli necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito per legge o da norme comunitarie obbligatorie o per conformarsi a disposizioni nazionali più rigorose rispetto alle norme comunitarie vigenti, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia scaduto il termine finale fissato per l'adeguamento a tali disposizioni; le spese ammissibili sono rigorosamente limitate ai costi di investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi della presente legge.

3. Gli interventi ammissibili a contributo riguardano iniziative destinate all'eliminazione e alla riduzione dei reflui o dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico derivanti dal proprio ciclo produttivo, come definiti nel regolamento di attuazione di cui al comma 7.

4. Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla misura massima del contributo indicata al comma 1, pari a 10 punti per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese situate in zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità Europea la maggiorazione percentuale è pari a 5 punti.

5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese per un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie, per gli investimenti attuati per l'osservanza delle norme stesse entro il limite del 15 per cento della spesa ammissibile.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per lo stesso intervento.

7. Ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con successivo regolamento di attuazione vengono disciplinati tipologie di interventi, criteri di priorità, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

8. Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate alla Direzione regionale dell'industria, Servizio delle ristrutturazioni aziendali, in prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

9. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.2.62.2.309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

a) per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 1, 4 e 5 è autorizzata la spesa di 1.291.000 euro per l'anno 2003 a carico del capitolo 7963 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci – alla rubrica n. 62 – Servizio delle ristrutturazioni aziendali – con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato e alle piccole e medie imprese per gli investimenti attuati per l'osservanza di nuove norme comunitarie obbligatorie» e con lo stanziamento di 1.291.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per il medesimo anno derivanti dal disposto di cui alla lettera c);

b) per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 1, 4 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di 2.582.000 euro, suddivisa in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico del capitolo 7964 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci – alla rubrica n. 62 – Servizio delle ristrutturazioni aziendali – con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, per agevo-

lare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato e alle piccole e medie imprese per gli investimenti attuati per l'osservanza di nuove norme comunitarie obbligatorie - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento complessivo di 2.582.000 euro, suddiviso in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera d);

c) in relazione al disposto di cui al comma 10 è revocata la spesa di 1.291.000 euro per l'anno 2003, autorizzata dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e iscritta sul capitolo 7811 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

d) in relazione al disposto di cui al comma 10 è revocata la spesa complessiva di 2.582.000 euro, suddivisa in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente dall'articolo 8, comma 78, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 7827 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

10. Sono abrogati gli articoli 15, 16, 17, 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche e integrazioni, e l'articolo 11 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 (Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane).

11. Le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 47/1978 e successive modifiche e integrazioni e non ancora accolte sono fatte salve e possono venire aggiornate e contribuite secondo quanto disposto dalla presente normativa.

Art. 2

(Interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici)

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria per la tutela dell'ambiente che comprende, fra l'altro, le azioni concernenti le fonti di energia rinnovabili, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, per la riattivazione e la riqualificazione in funzione dei rilasci volti a garantire il livello di deflusso minimo vitale negli alvei sottesi di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

2. Le spese ammissibili sono rigorosamente limitate ai costi d'investimento supplementari sostenuti dall'impresa rispetto a quelli di un impianto di produzione di energia alimentato con fonti tradizionali avente la medesima capacità di produzione effettiva di energia.

3. Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla misura massima del contributo indicata al comma 1, pari a 10 punti per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese situate in zone coperte dalla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità Europea la maggiorazione percentuale è pari a 5 punti.

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per lo stesso intervento.

5. Con successivo regolamento di attuazione, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, vengono disciplinati tipologie di interventi, spese ammissibili, criteri di priorità, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

6. Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate alla Direzione regionale dell'industria, Servizio delle ristrutturazioni aziendali, in prima applicazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

7. I commi 8 e 9 dell'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono abrogati.

8. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.3.62.2.322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

a) per le finalità previste dai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2003 a carico del capitolo 7962 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci – alla rubrica n. 62 – Servizio delle ristrutturazioni aziendali – con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia per la riattivazione e la riqualificazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua» e con lo stanziamento di 240.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per il medesimo anno derivanti dal disposto di cui alla lettera c);

b) per le finalità previste dai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico del capitolo 7965 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci – alla rubrica n. 62 – Servizio delle ristrutturazioni aziendali – con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia per la riattivazione e la riqualificazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua – ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera d);

c) in relazione al disposto di cui al comma 7 lo stanziamento del capitolo 7960 del documento tecnico citato è ridotto di 240.000 euro per l'anno 2003, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

d) in relazione al disposto di cui al comma 7 è revocata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata dall'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 7961 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

Art. 3

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 30/2002 in materia di elettrodotti)

1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:

«3. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale per gli elettrodotti sovraregionali per il trasporto di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt è rilasciato secondo le modalità di cui alle disposizioni statali della conferenza di servizi.».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 30/2002 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione, alla razionalizzazione o al potenziamento degli elettrodotti di carattere regionale con tensione da 30 a 150 chilovolt sono soggette ad autorizzazione unica con le modalità di cui al comma 3.».

Art. 4

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 1/2003 in materia di organizzazione della Conferenza mondiale sulle nanotecnologie)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 1/2003 le parole «a sostenere le spese» sono sostituite dalle seguenti: «a contribuire in conto esercizio alle spese».

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, nella denominazione del capitolo 749 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi prima della parola «spese» sono inserite le seguenti «concorso nelle».

Art. 5

(Modifica alla legge regionale 2/1992 in materia di internazionalizzazione delle PMI)

1. Il Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

«Capo VIII

Incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero.

Art. 24

(Contributi per l'attuazione dei programmi)

1. Allo scopo di promuovere e sviluppare il processo d'internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero, comprendenti un complesso organico di iniziative articolate su un arco temporale non inferiore a due anni, promossi da piccole e medie imprese industriali e di servizio, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale della promozione commerciale all'estero.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 150.000 euro e possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso, previa prestazione di fideiussione.

Art. 25

(Iniziative ammesse a contributo)

1. Le iniziative ammesse a contributo riguardano partecipazione a fiere ed esposizioni, promozione relativa a tali partecipazioni, consulenze e studi di mercato. Tali iniziative sono esplicitate in apposito regolamento, unitamente alle modalità di presentazione e di rendicontazione delle domande alla Direzione regionale dell'industria, nonché ai criteri di valutazione delle stesse.

Art. 26

(Richiamo alla regolamentazione dell'UE)

1. I programmi di promozione rivolti ai Paesi comunitari, ai Paesi dell'area EFTA e ai Paesi candidati all'adesione devono rispettare le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese.».

2. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

a) per le finalità previste dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 2/1992, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico del capitolo 7693 (2.1.163.2.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 – Servizio della promozione commerciale all'estero – con la denominazione «Contributi a piccole e medie imprese industriali e di servizio per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero» e con lo stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, suddiviso in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005;

b) alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con la lettera a) per complessivi 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, si fa fronte mediante storno di pari importo e per i medesimi anni dal capitolo 7681 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

3. Le domande di contributo presentate ai sensi del capo VIII della legge regionale 2/1992 e non ancora accolte sono fatte salve e sono contribuite, previo adeguamento, ai sensi dell'articolo 25 della medesima legge regionale 2/1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. In sede di prima applicazione della legge e con le modalità di cui al comma 3 sono altresì fatte salve e contribuite le domande presentate da una pluralità di aziende tra loro collegate in forma di associazione temporanea d'impresa oppure di società consortili o di società miste.

Art. 6

(Promozione all'estero di comparti produttivi)

1. Al fine di promuovere e sviluppare la promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo, tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 300.000 euro, a consorzi o società consortili finalizzati alla promozione di tali specifici comparti.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 non devono svolgere attività commerciale né avere fini di lucro e devono essere costituiti in maggioranza da imprese industriali aventi stabilimento nella regione.

3. Le iniziative, singole o coordinate in un programma da concludersi entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda, possono svolgersi sia in regione che all'interno o all'esterno dell'Unione europea.

4. Con successivo regolamento vengono fissati le tipologie d'intervento e le modalità di presentazione e di rendicontazione delle domande, da presentarsi alla Direzione regionale dell'industria, nonché i criteri di valutazione delle domande stesse.

5. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell'unità previsionale di base 12.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003:

a) per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.548.000 euro, suddivisa in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico del capitolo 7692 (2.1.163.2.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 – Servizio della promozione commerciale all'estero – con la denominazione «Contributi a consorzi o società consortili finalizzati alla promozione all'estero di specifici comparti produttivi» e con lo stanziamento complessivo di 1.548.000 euro, suddivisa in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005. Al relativo onere si provvede con le di-

sponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera b);

b) in relazione al disposto di cui al comma 6 lo stanziamento del capitolo 7680 del documento tecnico citato è ridotto di complessivi 1.548.000 euro, suddivisi in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. La legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 (Provvidenze per favorire la costituzione ed il funzionamento di consorzi fra piccole imprese industriali), e successive modifiche, è abrogata.

7. Le domande di contributo presentate ai sensi del capo I della legge regionale 3/1973 e successive modifiche e integrazioni e non ancora accolte sono fatte salve e vengono contribuite ai sensi del presente articolo.

Art. 7

(Fondo di garanzia con contabilità separata)

1. I Consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione sono autorizzati ad utilizzare una parte del fondo di garanzia erogato dall'Amministrazione regionale fino alla cifra di 800.000 euro, in un periodo di cinque anni, effettuando annualmente un singolo prelievo da comunicare all'Amministrazione regionale, per avviare la costituzione di un fondo di garanzia con contabilità separata, che può essere implementato con apporti di terzi, gestito con le modalità previste dalla «Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie» (2000/C/71/07).

2. Le condizioni che devono ricorrere affinché tale regime non costituisca aiuto di Stato vengono fissate in apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione, di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 2/1992, sono autorizzati ad utilizzare i finanziamenti regionali, concessi o da concedere ai rispettivi «fondi rischi», con riferimento all'ambito territoriale dell'intera regione senza alcun vincolo di natura provinciale per ogni singolo Consorzio.

4. Il vincolo dell'utilizzo dei fondi in ambito regionale, di cui al comma 3, permane anche nel caso in cui i Consorzi dovessero per qualsiasi modalità collegarsi con altri organismi di garanzia extra regionali.

5. Gli oneri derivanti dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 12.2.62.2.308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 8

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 27/1999 in materia di composizione del Comitato di distretto)

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), dopo le parole «nella figura del Presidente» sono aggiunte le seguenti: «o di un suo delegato».

Art. 9

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 11/2003)

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), le parole «da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE» sono soppresse.

Art. 10

(Abrogazione)

1. Il comma 26 dell'articolo 8 (Interventi nei settori economici) della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, è abrogato.

Capo II

Interventi urgenti nel settore dell'artigianato

Art. 11

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è sostituito dal seguente:

«2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio.».

Art. 12

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

«2. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.».

Art. 13

(Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

«2. La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.».

Art. 14

(Modifica all'articolo 31 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

«4. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di cui agli articoli 25 e 27 devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.».

Art. 15

(Modifica all'articolo 44 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 16

(Modifiche alla rubrica del capo VI del titolo IV e all'articolo 54 della legge regionale 12/2002)

1. La rubrica del capo VI del titolo IV della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente: «Finanziamenti per sostenere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura».

2. La rubrica dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente: «Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura».

3. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti in tali settori, incentivi in forma di contributo in conto capitale.».

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8653 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole «artigianato artistico» sono inserite le seguenti: «, tradizionale e dell'abbigliamento su misura».

Art. 17

(Modifica all'articolo 60 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

«3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 60, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8703 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

Art. 18

(Modifica all'articolo 75 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 7/2000, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi.».

Art. 19

(Norma transitoria)

1. Le società in accomandita semplice già iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 (Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane), che non hanno adempiuto all'obbligo previsto dall'articolo

77, comma 13, della legge regionale 12/2002, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo III

Interventi urgenti nel settore della cooperazione

Art. 20

(Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 28/1999)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), sono abrogati.

Art. 21

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 28/1999)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 28/1999 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da utilizzare per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 79/1982 e successive modifiche, e loro consorzi, che non aderiscono alle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale 79/1982 o che aderiscono a tali Associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati altresì per interventi a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ad esclusione delle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della legge regionale 79/1982.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28/1999, come sostituiti dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 13.3.63.2.448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 8799 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con l'inserimento in fine delle parole «nonché a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione».

Art. 22

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 28/1999)

1. L'articolo 8 della legge regionale 28/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Regolamenti d'esecuzione)

1. Con regolamenti d'esecuzione sono stabiliti le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi di cui agli articoli 4 e 5.».

Art. 23

(Norma transitoria)

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8 della legge regionale 28/1999, come sostituto dall'articolo 22, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Capo IV

Interventi urgenti nel settore del commercio

Art. 24

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 8/1999)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), è sostituito dal seguente:

«4. I Comuni anche se non ricompresi tra quelli di cui all'articolo 26, comma 1, qualora interessati da flussi di turismo culturale, possono motivatamente istituire un raggruppamento merceologico, per la vendita di prodotti culturali, d'arte, di collezionismo e da ricordo.».

Art. 25

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 8/1999)

1. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 8/1999 dopo le parole «anche al di fuori della fattispecie di società.» è inserito il seguente periodo: «Qualora l'attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato.».

Art. 26

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 8/1999)

1. Al comma 10 dell'articolo 8 della legge regionale 8/1999 le parole «comma 3 dell'articolo 41» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 dell'articolo 41».

Art. 27

(Modifica all'articolo 11 bis della legge regionale 8/1999)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 bis della legge regionale 8/1999, come inserito dall'articolo 8, comma 15, della legge regionale 13/2002, le parole «l'attività di formazione di cui agli articoli 5 e 13,» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività di formazione di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 13, comma 48, secondo periodo, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13,».

Art. 28

(Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 8/1999)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999 è abrogato.

2. Ai commi 10 e 14 dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999 le parole «mq. 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «mq. 5.000».

Art. 29

(Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 8/1999)

1. L'articolo 16 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

(Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), in relazione alla commisurazione degli standard urbanistici in materia di aree da riservare a parcheggio per esercizi commerciali, trovano applicazione le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti salvo quanto stabilito dal comma 2.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale alla data del 18 giugno 2003, così come definita dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, non trovano applicazione.

3. È ammesso reperire le aree da destinare a parcheggio, alle distanze indicate negli strumenti urbanistici o, in assenza di tali disposizioni, dalla vigente normativa urbanistica o di settore.

4. Nelle zone omogenee Hc e nelle aree a destinazione prevalentemente commerciale costituite da più lotti funzionali, la distribuzione dei parcheggi deve essere progettata complessivamente per tutta la superficie interessata dall'intervento, prevedendo la realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità dell'insediamento assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone commerciali, produttive o di servizio.

5. I titolari delle autorizzazioni di grandi strutture di vendita già insediate devono uniformarsi alle prescrizioni di cui al comma 4, relativamente alle aree parcheggio, nel caso in cui chiedano ampliamenti di superficie di vendita o di superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 30

(Modifiche all'articolo 24 bis della legge regionale 8/1999)

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 24 bis della legge regionale 8/1999, come inserito dall'articolo 7, comma 65, della legge regionale 4/2001, sono aggiunte le seguenti:

«l bis) ammodernamento degli immobili e degli impianti, ivi compreso il loro ampliamento, acquisto di beni mobili, quali automezzi, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi;

l ter) introduzione di sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamere anti rapina e sistemi antifurto e anti taccheggio, vetri anti sfondamento e anti proiettile, acquisto casseforti, nonché interventi similari; per tali investimenti il limite minimo di spesa ammissibile è ridotto a 2.500 euro.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 24 bis, comma 1, della legge regionale 8/1999, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.2.64.2.780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 9146 e 9147 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 31

(Modifiche all'articolo 24 ter della legge regionale 8/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 24 ter della legge regionale 8/1999, come inserito dall'articolo 7, comma 66, della legge regionale 4/2001, le parole «lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «260.000 euro».

2. Il comma 6 dell'articolo 24 ter della legge regionale 8/1999 è abrogato.

Art. 32

(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 8/1999)

1. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 8/1999 le parole «di cui all'articolo 8» sono soppresse.

2. Il comma 5 bis dell'articolo 25 della legge regionale 8/1999, come inserito dall'articolo 8, comma 20, della legge regionale 13/2002, è abrogato.

3. Al comma 9 dell'articolo 25 della legge regionale 8/1999 le parole «l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.» sono sostituite dalle seguenti: «l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e la sospensione di cui all'articolo 35, anche se inferiore a trenta giorni.».

Art. 33

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 8/1999 e norme transitorie)

1. Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle località ad economia turistica gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 25. Sono comunque considerate località turistiche i Comuni già facenti parte degli ambiti turistici di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, nonché i Comuni capoluogo di provincia o, se individuato diversamente dal Consiglio comunale, parte del territorio degli stessi.».

2. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 8/1999, dopo le parole «in vigore della presente legge, sentite» sono inserite le seguenti: «le Province e i Comuni interessati».

3. Il termine di sessanta giorni, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999, deve intendersi riferito alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. In via transitoria e fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999, restano in vigore l'individuazione degli ambiti turistici di cui all'allegato «A» della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modifiche, e le individuazioni delle località ad economia turistica effettuate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999.

5. La norma transitoria di cui al comma 4 si applica ed estende i suoi effetti anche al territorio dei Comuni capoluogo di provincia o, se individuato diversamente dal Consiglio comunale, a parte dello stesso.

6. Il comma 6 dell'articolo 23 (Disposizioni in materia di commercio e turismo) della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, è abrogato.

Art. 34

(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 8/1999)

1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 8/1999 è abrogata.

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 8/1999 le parole «e la giornata di chiusura settimanale» sono soppresse.

3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 8/1999 è sostituita dalla seguente:

«f) all'esercente è data facoltà di effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana; tale chiusura deve essere comunicata al Comune e esposta nel cartello dell'orario, secondo le modalità di cui alla lettera d).».

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 8/1999 è inserito il seguente:

«2 bis. Ove ne ricorra l'esigenza, i Comuni possono liberamente fissare la fascia oraria di apertura, anche in deroga al comma 2.».

5. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 28 della legge regionale 8/1999 sono abrogati.

Art. 35

(Sostituzione dell'articolo 35 della legge regionale 8/1999)

1. L'articolo 35 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 35

(Sospensione e cessazione dell'attività)

1. La sospensione da parte degli operatori commerciali dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di medie e grandi strutture, è comunicata al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione medesima, qualora questa debba protrarsi per più di trenta giorni.

2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi non imputabili all'operatore, questo può chiedere preventivamente al Comune anche più di una volta l'autorizzazione a sospendere l'attività per periodi non superiori a sei mesi.

3. È soggetta alla comunicazione al Comune la cessazione dell'attività degli esercizi di vendita di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla cessazione medesima.

4. In caso di cessazione conseguente a cessione dell'esercizio, il cessionario deve rispettare quanto prescritto al comma 3 solo qualora la denuncia preventiva, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, venga presentata dopo il termine di cui al medesimo comma 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali delle attività commerciali nelle località ad economia turistica.».

Art. 36

(Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 8/1999)

1. L'articolo 36 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 36

(Subingresso)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi commerciali di cui agli articoli 6, 7 e 8, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla denuncia preventiva e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

2. La denuncia preventiva deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell'azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 38, comma 1, lettera b), e comma 2, salvo proroga secondo il disposto di cui all'articolo 35, comma 2.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti di cui all'articolo 5, possono avvalersi di tale facoltà solo ai fini del trasferimento in proprietà dell'azienda commerciale ad un terzo soggetto.

4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

5.Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gesti one di un esercizio, la denuncia preventiva è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la denuncia preventiva entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione.».

Art. 37

(Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 8/1999)

1. Ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge regionale 8/1999, le parole «da lire 3.000.000 a lire 18.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.600 euro a 10.000 euro».

2. Ai commi 5, 6, 7, 7 bis e 8 dell'articolo 37 della legge regionale 8/1999 le parole «da lire 1.000.000 a lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 600 euro a 3.500 euro».

3. Al comma 7 dell'articolo 37 della legge regionale 8/1999 le parole «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2 bis».

Art. 38

(Modifiche all'articolo 38 della legge regionale 8/1999)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 8/1999 le parole «o di cui all'articolo 6, comma 4, lettere a) e c)» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

«2. È disposta la chiusura degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di cui al comma 2 bis dell'articolo 7 per le violazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.».

Art. 39

(Modifica all'articolo 41 della legge regionale 8/1999)

1. Al comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 8/1999 le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».

Art. 40

(Applicabilità dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 8/1999 alla ZAU)

1. Il limite di mq. 5.000 di superficie coperta complessiva di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 8/1999, e successive modifiche, trova applicazione limitatamente alla Zona Annonaria Udinese già alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 41

(Deroghe alle prescrizioni Hc per il Comune di Amaro)

1. Le disposizioni urbanistiche previste dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche) e dall'articolo 29 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali), non si applicano nelle aree a destinazione commerciale costituite da più lotti funzionali e comprese nel piano particolareggiato di iniziativa del Comune di Amaro per lo sviluppo delle aree terremotate di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 879 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità) e alla legge regionale 27 dicembre 1990, n. 56 (Disciplina del passaggio ai Comuni delle zone terremotate dei beni trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 21 della legge 1 dicembre 1986, n. 879).

Art. 42

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13/1992)

1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 (Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi», nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un pubblico esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27, e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

3. Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la denuncia di cui al comma 2 entro sei mesi a decorrere dalle predette date, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Qualora il subentrante non sia iscritto nel registro, deve ottenere l'iscrizione e presentare la denuncia di cui al comma 2 entro un anno a decorrere dalle date di cui al primo periodo del presente comma, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 3. L'erede o il donatario, qualora privi dell'iscrizione nel registro, possono avvalersi di tale facoltà solo ai fini del trasferimento in proprietà dell'azienda commerciale ad un terzo soggetto.

5. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa, fermo restando quanto prescritto ai commi 3 e 4.

6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di cui al comma 2 è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la denuncia di cui al comma 2 entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione.».

Art. 43

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 13/2000)

1. Al secondo periodo del comma 48 dell'articolo 13 (Disposizioni in materia di turismo e commercio) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, le parole «organizzati in via prioritaria» sono sostituite dalle seguenti: «organizzati e gestiti direttamente, senza delega ad altri soggetti,».

Art. 44

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 13/2002)

1. La lettera b) del comma 30 dell'articolo 8 (Disposizioni in materia di commercio) della legge regio-

nale 15 maggio 2002, n. 13, è sostituita dalla seguente:

«b) l'ampliamento si realizzi con un incremento della superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore della presente legge non superiore a mq. 1.000;».

Art. 45

(Prescrizioni urbanistiche in materia di commercio)

1. I procedimenti amministrativi determinati dalla presentazione di domande ai sensi dell'articolo 8, comma 33, della legge regionale 13/2002 conservano la loro validità anche nel caso di modifica della destinazione finale dell'insediamento.

2. A seguito dell'introduzione di prescrizioni relative alla realizzazione di infrastrutture viabilistiche, riferite ad ambiti interessati da insediamenti per strutture di grande distribuzione, è ammessa la riperimetrazione delle zonizzazioni esistenti da effettuarsi anche in zone urbanistiche omogenee diverse alle seguenti condizioni:

a) siano escluse le aree soggette a tutela ambientale e paesaggistica;

b) non vi sia aumento della superficie coperta;

c) venga migliorato lo standard qualitativo di servizio relativo all'accessibilità all'area rispetto al sistema viario di riferimento.

Art. 46

(Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 14/2003 in materia di rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA)

1. Al comma 39 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) le parole «sono destinate all'erogazione> sono sostituite dalle parole «sono destinate direttamente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l'erogazione».

2. I commi 40 e 41 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2003 sono abrogati, intendendosi corrispondentemente revocate l'autorizzazione di spesa disposta a carico dell'unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9321 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente l'iscrizione dell'entrata a carico dell'unità previsionale di base 5.2.562 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, con riferimento al capitolo 1312 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i cui stanziamenti sono rispettivamente ridotti di pari importo.

Art. 47

(Sportello unico)

1. La legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), non trova applicazione nei confronti delle attività commerciali disciplinate da specifiche leggi di settore.

Art. 48

(Abrogazioni)

1. L'articolo 34 (Disposizioni in materia di pubblici esercizi) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 116 (Norme integrative della legge regionale 41/1990) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è abrogato; sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo V

Interventi urgenti nel settore del turismo

Art. 49

(Convenzione con l'Associazione fra le Pro Loco per gli Uffici IAT)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere apposita convenzione con l'Associazione fra le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, per la concessione di contributi per l'istituzione e il funzionamento degli Uffici IAT gestiti dalle Pro Loco o dai loro Consorzi.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 50

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 2/2002)

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è aggiunta la seguente:

«f bis) può nominare, tra i dipendenti di ruolo assegnati all'AIAT un proprio sostituto, che provvede in caso di assenza o impedimento ad adottare gli atti di ordinaria amministrazione dell'Agenzia, senza corresponsione di alcuna indennità aggiuntiva.».

Art. 51

(Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 16 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 16

(Compensi)

1. Al Presidente e ai restanti membri effettivi del Collegio dei revisori contabili compete un'indennità annuale lorda di carica stabilita con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 52

(Modifica all'articolo 24 della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Gli IAT assicurano i seguenti servizi, anche avvalendosi del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e, mediante apposite convenzioni, di personale di associazioni Pro-loco:

a) informazione sulle opportunità turistiche e sulle disponibilità ricettive della località;

b) distribuzione di materiale informativo;

c) assistenza al turista;

d) gestione di uno sportello per la tutela del turista.».

Art. 53

(Sostituzione dell'articolo 32 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 32 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 32

(Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia contributi per l'insediamento, il funzionamento e l'attività degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.64.1.1312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9259 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole «l'insediamento e il funzionamento» con le parole «l'insediamento, il funzionamento e l'attività».

Art. 54

(Modifica all'articolo 55 della legge regionale 2/2002)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

«01. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.».

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 55 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 971 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

Art. 55

(Modifica all'articolo 64 della legge regionale 2/2002)

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 64 della legge regionale 2/2002 sono aggiunti i seguenti:

«9 bis. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.

9 ter. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente è ammessa in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 128, relativamente alla capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio, e quindi del provvedimento di classificazione e dell'autorizzazione all'esercizio della struttura.».

Art. 56

(Modifica all'articolo 71 della legge regionale 2/2002)

1. Al comma 3 dell'articolo 71 della legge regionale 2/2002 dopo le parole «associazioni, cooperative» sono aggiunte le seguenti: «consorzi partecipati da enti locali e società di capitale controllate da enti locali» e

dopo le parole «finalità sociali» è aggiunta la parola «ricreative,».

Art. 57

(Classificazione delle case e appartamenti per vacanze)

1. Le «case ed appartamenti per vacanze», come definite all'articolo 83 del capo VIII della legge regionale 2/2002, mantengono la classificazione in atto nell'anno 2002 fino al 31 dicembre 2004.

Art. 58

(Modifica all'articolo 83 della legge regionale 2/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale 2/2002 le parole «cinque case o appartamenti per vacanze» sono sostituite da «due case o appartamenti per vacanze nel medesimo comune».

Art. 59

(Modifica all'articolo 93 della legge regionale 2/2002)

1. Al comma 3 dell'articolo 93 della legge regionale 2/2002 dopo le parole «le case e appartamenti per vacanze» sono aggiunte le seguenti: «e gli alloggi per uso turistico di cui all'articolo 86».

2. Il comma 3 bis dell'articolo 93 della legge regionale 2/2002, come aggiunto dall'articolo 23, comma 14, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:

«3 bis. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.».

3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 93 della legge regionale 2/2002 sono aggiunti i seguenti:

«3 ter. Nel locale soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 14 e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis. Per ogni posto letto aggiuntivo dovranno essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis.

3 quater. Negli alloggi monostanza di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 47, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis.».

Art. 60

(Modifiche all'articolo 100 della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 4 dell'articolo 100 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«4. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti - fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'articolo 64, commi 9 bis e 9 ter - comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni e la revoca dell'autorizzazione.»;

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 100 della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:

«8 bis. L'esubero dei posti letto rispetto all'autorizzazione di esercizio viene sanzionato se supera il numero dei posti letto indicato nella certificazione di Prevenzione Incendi che può comprendere anche i letti aggiunti temporanei.».

Art. 61

(Sostituzione dell'articolo 130 della legge regionale 2/2002)

1. L'articolo 130 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 130

(Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell'attività di istruttore nell'ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero iscrizione all'albo delle guide alpine da almeno due anni, ovvero svolgimento,

per almeno un mandato, dell'incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all'articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine.

2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell'attività svolta.».

2. Le domande di iscrizione all'albo di guida speleologica-maestro di speleologia, di cui all'articolo 130 della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 62

(Modifica all'articolo 136 della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 136 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2 i candidati che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.».

Art. 63

(Modifica all'articolo 137 della legge regionale 2/2002)

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 137 della legge regionale 2/2002 è abrogata.

Art. 64

(Modifica all'articolo 145 della legge regionale 2/2002)

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 145 della legge regionale 2/2002 è abrogata.

Art. 65

(Modifica all'articolo 147 della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 3 dell'articolo 147 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

«3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 147, comma 3, della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 2.2.64.1.43 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9323 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 66

(Modifica all'articolo 150 della legge regionale 2/2002)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 150 della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.».

2. Le domande di iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di cui all'articolo 150 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, devono essere presentate entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 67

(Modifica all'allegato «A» della legge regionale 2/2002)

1. All'allegato «A» della legge regionale 2/2002, punto 2., «Dotazioni, impianti e attrezzature», al punto 2.062, dopo le parole (escluso il piano terreno) sono inserite le seguenti: «se tecnicamente realizzabile».

Art. 68

(Modifica all'articolo 23 della legge regionale 12/2003)

1. Il comma 17 dell'articolo 23 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è abrogato.

Art. 69

(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 44/1985)

1. L'articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è sostituito dal seguente:

«Art. 8

(Superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere)

1. Le superfici minime abitabili delle camere da letto delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, sono fissate in:

a) mq. 8 per un posto letto;

b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino ad un massimo consentito di quattro letti per camera.

2. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 in strutture costituite da un unico locale allestito a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:

a) mq. 8 per un posto letto;

b) mq. 4 per il soggiorno con angolo cottura;

c) mq. 4 per ogni posto letto in più, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all'articolo 8 bis;

d) mq. 3 per il bagno.

3. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all'articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 costituite da più locali allestiti a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:

a) mq. 8 per un posto letto nella camera;

b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino ad un massimo consentito di quattro letti per camera;

c) mq. 12 per la collocazione di un posto letto nel vano soggiorno con angolo cottura, con l'aggiunta di mq. 4 per ogni posto letto in più, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all'articolo 8 bis;

d) mq. 3 per il bagno.».

Art. 70

(Sostituzione dell'articolo 8 bis della legge regionale 44/1985)

1. L'articolo 8 bis della legge regionale 44/1985, come inserito dall'articolo 23, comma 16, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 bis

(Incremento temporaneo della ricettività nelle strutture ricettive alberghiere esistenti)

1. Nelle camere delle strutture ricettive alberghiere è consentito aggiungere esclusivamente a richiesta documentata del cliente un posto letto temporaneo in deroga ai limiti dimensionali delle superfici minime abitabili stabilite dall'articolo 8. Si intende per temporaneo il posto letto immediatamente rimosso alla partenza del cliente.

2. In ogni caso non è consentito il superamento della capacità ricettiva risultante dal numero dei posti letto indicati nell'autorizzazione prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.».

Art. 71

(Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale 44/1985)

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 44/1985 è inserito il seguente:

«Art. 8 ter

(Capacità ricettiva)

1. È fatta salva la capacità ricettiva autorizzata nei vani realizzati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge e non oggetto di interventi di ristrutturazione.».

Art. 72

(Strutture ricettive a carattere sociale)

1. I parametri dei requisiti igienico – sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985 possono essere ridotti del 50 per cento limitatamente alla superficie utile fissata per le stanze da letto delle strutture ricettive a carattere sociale.

Capo VI

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

Art. 73

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. La concessione di contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati è subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all'istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell'autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore dell'autocertificazione sono tenuti so-

lidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

3. I regolamenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati dovranno essere formalmente integrati, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2, affluiscono nell'unità previsionale di base 3.6.977 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 382 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

Capo VII

Interventi urgenti per l'attivazione degli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro

Art. 74

(Standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro)

1. In attesa della definizione di una specifica normativa e allo scopo di utilizzare i fondi all'uopo trasferiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vengono adottati gli standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), come da delibera del 14 aprile 2003 della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

Art. 75

(Priorità)

1. In fase di prima applicazione sono considerati prioritari gli investimenti delle aziende per la realizzazione di nidi aziendali nei quali sia garantita la frequenza di bambini non figli di personale dipendente dalla stessa azienda nella misura almeno pari al 10 per cento ma non superiore al 40 per cento residenti nei territori limitrofi.

Capo VIII

Interventi urgenti a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi

Art. 76

(Tipologie d'intervento)

1. L'Amministrazione regionale interviene a favore delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi danneggiate direttamente o indirettamente dall'alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate nei comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta e Tarvisio.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi di garanzia fidi dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi della provincia di Udine finalizzati al rilascio di garanzie a favore delle imprese di cui al comma 1, a fronte di contratti di mutuo e/o di leasing relativi ad interventi connessi al ripristino e sviluppo delle proprie attività.

3. Gli interventi di cui al comma 2 possono in via straordinaria, anche tenuto presente quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), in tema di controgaranzie, raggiungere il 90 per cento della garanzia richiesta.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 45 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato Fondo, somme da destinare alla concessione di finanziamenti alle imprese artigiane di cui al comma 1, per interventi di ripristino e sviluppo dei beni aziendali distrutti o danneggiati.

5. Tali somme costituiscono una gestione separata nell'ambito del Fondo e sono utilizzate per la concessione di finanziamenti a tasso zero per la durata massima di quindici anni, a copertura totale dell'investimento aziendale.

6. I rientri dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 4 confluiscono nella dotazione del Fondo.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è stipulato apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 48 della legge regionale 12/2002.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV della legge regionale 12/2002.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale attualizzati a copertura totale della quota interessi relativa a mutui finanziati dal Fondo di rotazione per le iniziative econo-

miche (FRIE), stipulati da parte delle imprese di cui al comma 1, per gli interventi di ripristino e sviluppo delle proprie attività.

10. Il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. per i fondi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36) e il Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia per i fondi di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998, sono autorizzati a utilizzare detti fondi per l'accensione di mutui a tasso zero, a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui al comma 1 per gli interventi di ripristino e sviluppo delle proprie attività.

11. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 9 e 10 sono disposti a favore di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2004.

12. Gli interventi di cui ai commi 3, 9 e 10 sono attuati secondo la regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

13. Con uno o più regolamenti di esecuzione sono stabiliti le modalità e i criteri relativi ai contributi di cui ai commi 4, 9 e 10.

14. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 12.2.62.2.308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7813 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Finanziamenti ai Consorzi Garanzia Fidi dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi della provincia di Udine finalizzati al rilascio di garanzie alle imprese dei settori medesimi danneggiate da eventi calamitosi, a fronte di contratti di mutuo e/o di leasing per il ripristino e sviluppo delle proprie attività» e con lo stanziamento di 450.000 euro per l'anno 2003.

15. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.9.2.343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1372 (2.1.253.3.10.23) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Conferimenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali – gestione separata per interventi di ripristino e sviluppo dei beni aziendali distrutti o danneggiati da eventi calamitosi» e con lo stanziamento di 850.000 euro per l'anno 2003.

16. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 12.2.62.2.308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 7814 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Contributi in conto capitale attualizzati alle imprese dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, danneggiate da eventi calamitosi a copertura della quota interessi dei mutui finanziati dal Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE) per interventi di ripristino e sviluppo» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2003.

17. Agli oneri per complessivi 1.500.000 euro derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 14, 15 e 16 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9681 «Oneri per spese impreviste» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2003.

18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10, relativamente ai fondi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996, fanno carico all'unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 9321, 9322, 9328 e 9329 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10, relativamente ai fondi di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998, fanno carico all'unità previsionale di base 14.5.64.2.584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento ai capitoli 9311 e 9320 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

20. Per le finalità previste dal comma 10 e dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, è autorizzata la spesa di 234.721,32 euro per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 9340 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 64 – Servizio del commercio e

del terziario – con la denominazione «Finanziamenti al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, delle relative pertinenze e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività – fondi statali» e con lo stanziamento di 234.721,32 euro per l'anno 2003.

21. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 con riferimento al capitolo 9339 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l'anno 2003.

Capo IX

Disposizione finale

Art. 77

(Sospensioni degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)

1. Gli effetti delle disposizioni contenute agli articoli 1 e 2, notificate alla Commissione dell'Unione europea unitamente ai relativi schemi di regolamento di esecuzione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato) sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 5 dicembre 2003

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

Articolo 87 (ex articolo 92)

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è il seguente:

Art. 30

(Criteri e modalità di concessione)

1. I criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale alla quale danno esecuzione. L'effettiva osservanza dei medesimi regolamenti deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione degli incentivi.

- Il testo dell'articolo 7, comma 93, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)») è il seguente:

Art. 7

(Interventi nei settori produttivi)

- omissis -

93. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale

per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

- Il testo dell'articolo 8, comma 78, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)»), è il seguente:

Art. 8

(Interventi nei settori produttivi)

- omissis -

78. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

Note all'articolo 2

- Per il testo dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, vedi nota all'articolo 1.

- Per il testo dell'articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Accordi per la realizzazione di elettrodotti di interesse nazionale e sovraregionale)

1. L'espressione del parere regionale nell'intesa necessaria per la realizzazione di elettrodotti di interesse nazionale, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002, è preceduta dalla stipulazione di accordi di programma tra Regione, Province e Comuni interessati.

2. Negli accordi sono previsti l'indicazione del percorso, le necessarie misure di mitigazione degli impatti e i conseguenti interventi di riequilibrio economico e sociale.

3. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale per gli elettrodotti sovraregionali per il trasporto di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt è rilasciato secondo le modalità di cui alle disposizioni statali della conferenza di servizi.

3 bis. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione, alla razionalizzazione o al potenziamento degli elettrodotti di carattere regionale con tensione da 30 a 150 chilovolt sono soggette ad autorizzazione unica con le modalità di cui al comma 3.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e contabili)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata *a contribuire in conto esercizio alle spese* per l'organizzazione della Conferenza mondiale sulle nanotecnologie «Euro-Nano Forum 2003 the frontier of research through the old frontiers of Europe» in cooperazione con la National science foundation USA e la NEDO-Japan e con la collaborazione di Sviluppo Italia Friuli Venezia Giulia SpA con la quale verrà stipulata apposita convenzione, nell'anno 2003 e nel semestre di Presidenza italiana della Commissione Europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 749 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

Nota all'articolo 5

- Il Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese è pubblicato sulla G.U.C.E. n. L. 10 del 13 gennaio 2001.

Nota all'articolo 6

- Il capo I della legge regionale 3/1973 reca: «Consorzi fra piccole imprese industriali».

Note all'articolo 7

- Per il testo dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea, vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

Articolo 88 (ex articolo 93)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 2/1992, è il seguente:

Art. 1

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione che, pur essendo economicamente valide, non dispongano di sufficienti garanzie per l'accesso al finanziamento a breve termine, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad integrare il «fondo rischi» che le imprese stesse, riunite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, in Consorzio provinciale di garanzia fidi, per iniziative delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competenti per territorio costituiscono secondo apposite convenzioni con istituti di credito a ciò abilitati.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Composizione e operatività del Comitato di distretto)

1. Il Comitato di distretto è composto da:

a) rappresentanti dei Comuni nelle figure dei Sindaci o di loro delegati, in numero non superiore a tre;

b) due rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli industriali;

c) due rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli artigiani;

d) un rappresentante per ognuna delle Province su cui si estende il territorio del distretto nella figura del Presidente o di un suo delegato;

e) un rappresentante per ognuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti nel territorio del distretto nella figura del Presidente *o di un suo delegato*;

f) un rappresentante designato unitariamente dalle Associazioni sindacali dei lavoratori.

2. In sede di prima nomina i Comuni rappresentati sono quelli che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento. Successivamente, ad ogni rinnovamento del Comitato di distretto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, permangono componenti di diritto non più di due Comuni che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento, mentre i restanti Comuni sono scelti a rotazione secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 3.

3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere b), c) ed f) sono comunicati alla Giunta regionale dai soggetti competenti e possono essere sostituiti. In mancanza di designazione unitaria, la Giunta regionale provvede autonomamente alla nomina dei componenti mancanti scelti fra persone di comprovata esperienza nel campo economico- produttivo, tenendo conto dei soggetti più rappresentativi, considerati i criteri di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580. La Giunta regionale delibera, altresì, singolarmente e per ogni distretto, il numero di rappresentanti dei Comuni di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2. Successivamente alla prima nomina, il Comitato di distretto, con propria deliberazione, può modificare il numero dei rappresentanti stabiliti con la procedura di cui al periodo precedente.

4. Il Comitato di distretto è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Azioni di trasferimento tecnologico e diffusione dell'innovazione)

1. Al fine di sviluppare l'interazione nel campo delle nuove tecnologie fra il territorio regionale, le università e i centri di ricerca pubblici e privati e di favorire la ricaduta dei risultati della ricerca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste contributi a sostegno di programmi di trasferimento tecnologico e di diffusione dell'innovazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a soggetti operanti sul territorio regionale istituiti con legge o a maggioranza pubblica, aventi per obiettivo la ricerca e il trasferimento tecnologico.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati dalla Direzione regionale dell'industria secondo i criteri e le modalità definiti con regolamento.

4. E' ammesso il cumulo degli incentivi previsti dai commi 1 e 2 con eventuali contributi nazionali e comunitari e di soggetti pubblici e privati.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 8, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Interventi nei settori economici)

- omissis -

25. Al fine di migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo del Friuli-Venezia Giulia, sostenendo la promozione commerciale all'estero e favorendo il processo di internazionalizzazione delle imprese, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare un accordo di programma con il Ministero del commercio estero. Con successiva convenzione, da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Istituto per il commercio con l'estero, sono fissate le azioni, i tempi e le modalità dei progetti derivanti dal suddetto accordo. Per l'attuazione di tali progetti l'Amministrazione regionale concede un contributo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, o ad altri soggetti pubblici. I contributi sono concessi nella percentuale massima del 100 per cento e possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato.

26. *ABROGATO*

27. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

- omissis -

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 23

(Maestro artigiano)

1. E' istituito il titolo di maestro artigiano.

2. *Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio.*

3. Le attività lavorative per le quali è possibile il conferimento del titolo di maestro artigiano sono definite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, comma 7.

4. I requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano sono i seguenti:

a) anzianità professionale di almeno quindici anni maturata in qualità di titolare o di socio partecipante nell'impresa artigiana;

b) adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;

c) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile dall'aver avuto alle dipendenze apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato;

d) disporre di adeguate attrezzature atte alla formazione professionale degli apprendisti.

5. Il riconoscimento del titolo di maestro artigiano dà diritto alla relativa annotazione d'ufficio all'A.I.A., deve essere espressamente menzionato nel certificato di iscrizione all'A.I.A. e può essere usato nella denominazione della ditta, insegna o marchio. Gli enti e gli istituti formativi sono autorizzati, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale nel settore dell'artigianato, ad avvalersi dell'insegnamento dei maestri artigiani. A tale scopo la Commissione redige apposito elenco, suddiviso per mestiere, in cui sono iscritti i maestri artigiani.

6. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non ne abbia ottenuto il riconoscimento e l'annotazione nell'A.I.A.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 12/2002 è il seguente:

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione:

a) le funzioni di indirizzo e programmazione per lo sviluppo del settore artigiano;

b) la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate;

c) la concessione degli incentivi.

2. L'Amministrazione regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e programmazione in materia di artigianato, attua idonee forme di concertazione con le organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale.

3. Ai sensi della presente legge si intendono per organizzazioni degli artigiani più rappresentative a livello regionale quelle firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, operanti da almeno cinque anni e presenti con le proprie articolazioni in tutte le province del Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni economiche operanti da più di cinque anni e rappresentative delle imprese artigiane appartenenti alla minoranza slovena nelle province di Gorizia e di Trieste.

4. Per le finalità di cui al comma 2 l'Amministrazione regionale si avvale anche della Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 21.

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Conseguimento della qualificazione professionale di estetista)

1. La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa, di:

a) un corso di formazione professionale seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;

b) una anno di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente o collaboratore familiare, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica;

c) un periodo non inferiore a tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di estetista in qualità di dipendente, di collaboratore familiare o di socio, seguito da un apposito corso integrativo di formazione teorica.

2. *La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.*

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.

4. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i programmi dei corsi di cui al comma 1 e la composizione della commissione d'esame.

5. Ai componenti esterni della commissione d'esame di cui al comma 4 spettano i compensi e i rimborsi previsti dalla vigente normativa regionale.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Conseguimento della qualificazione professionale di parrucchiere misto)

1. La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:

a) lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere;

b) lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;

c) il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.

2. *La richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.*

3. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla legge regionale 76/1982.

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 12/2002 è il seguente:

Art. 30

(Autorizzazione comunale)

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale.

3. Nei Comuni compresi negli ambiti turistici possono essere rilasciate autorizzazioni stagionali.

4. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:

a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 28;

b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.

5. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale.

6. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al Comune, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

7. La cessazione dell'attività di estetista e di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al Comune entro novanta giorni.

8. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'articolo 20 della legge 241/1990, di sospensione e di revoca di cui all'articolo 34 può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.

Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 31

(Esercizio dell'attività)

1. Le imprese che intendano svolgere le attività di estetista o di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. e a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

2. Le imprese che intendano svolgere le attività di cui al comma 1 in forma non artigiana devono trasmettere al Comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

3. Le imprese non artigiane devono indicare il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

4. *I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di cui agli articoli 25 e 27 devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.*

5. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 25 e 27 in forma ambulante o di posteggio.

- Il testo degli articoli 25 e 27 della legge regionale 12/2002, è il seguente:

Art. 25

(Attività di estetista)

1. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato A e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato A.

4. L'allegato A è aggiornato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con il decreto di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

5. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Art. 27

(Attività di parrucchiere misto)

1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

2. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 44

(Modalità e misure d'intervento)

1. Gli incentivi sono concessi nei limiti di intensità di aiuto consentiti dalla normativa dell'Unione europea per le piccole e medie imprese, comprese le eventuali maggiorazioni spettanti in caso di ammissione di tutto o parte del territorio regionale alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE.

2. La domanda di finanziamento deve essere presentata prima dell'avvio della relativa iniziativa.

3. *ABROGATO*

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 54 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 54

(Finanziamenti a favore dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura)

1. *Al fine di promuovere l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti in tali settori, incentivi in forma di contributo in conto capitale.*

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile secondo la regola comunitaria del «de minimis», per le seguenti iniziative:

a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione;

b) acquisto di arredi e attrezzature.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 60 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 60

(Consorzio di secondo grado)

1. I Congafi possono costituire un consorzio o una società consortile, anche in forma cooperativa, a carattere regionale, volto a convalidare la loro capacità operativa attraverso l'attenuazione dei rischi della loro attività istituzionale.

2. Il soggetto di cui al comma 1 può anche svolgere attività di informazione, consulenza e assistenza e coordinamento dell'attività dei Congafi.

3. *L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1.*

4. Il consorzio di cui al comma 1 può essere beneficiario di fondi regionali, statali e comunitari, anche connessi con i fondi strutturali europei e aventi lo scopo di agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese artigiane (PMI).

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 75 della legge regionale 12/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 75

(Regolamenti d'esecuzione)

1. Con uno o più regolamenti d'esecuzione da emanarsi entro centottanta giorni dal termine di cui all'articolo 80, comma 2, sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 64, 68, 71 e 72.

2. *Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 7/2000, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell'attività istruttoria, l'Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi.*

- Il testo dell'articolo 34 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

Art. 34

(Procedimenti)

1. Gli incentivi sono concessi con procedimento automatico, valutativo, o negoziale.

2. Al fine dello svolgimento dell'istruttoria dei procedimenti possono essere stipulate convenzioni, le cui obbligazioni sono di natura privatistica, con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi. Tali società o enti sono selezionati tramite le procedure di gara previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Le convenzioni devono prevedere il pagamento di penali in caso di inadempimento.

3. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi, il soggetto competente per la concessione può avvalersi di esperti iscritti in appositi elenchi, aperti a tutti gli interessati, previa verifica della insussistenza di cause di incompatibilità e del possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità. Con regolamento sono fissati i criteri per l'inclusione e la permanenza degli esperti negli elenchi e per la tenuta dei medesimi.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, vigente anteriormente all'abrogazione operata con l'articolo 78, comma 1, della legge regionale 12/2002, è il seguente:

Art. 2

Gli Albi provinciali, di cui alle norme dello Stato vigenti in materia, si considerano istituiti presso le Commissioni provinciali per l'artigianato.

L'iscrizione nell'Albo è disposta dalla Commissione provinciale, su domanda del titolare dell'impresa, ovvero d'ufficio.

Ogni impresa, avente i requisiti previsti dalle leggi dello Stato per il riconoscimento della qualifica artigiana, ha l'obbligo di richiedere tale riconoscimento ed ha diritto a conseguire l'iscrizione nell'Albo.

A tal fine, il titolare dell'impresa allega alla domanda ogni documento che egli ritenga utile per l'esatta individuazione della propria attività artigiana.

La domanda è presentata alla segreteria della Commissione provinciale. Può anche essere inoltrata mediante plico raccomandato o per il tramite del Comune di residenza o per il tramite dell'organizzazione sindacale di categoria.

La Commissione provinciale può svolgere ogni accertamento, anche diretto, allo scopo di stabilire se l'impresa richiedente sia in possesso dei requisiti di legge.

- Il testo dell'articolo 77, comma 13, della legge regionale 12/2002 è il seguente:

Art. 77

(Norme transitorie)

- omissis -

13. Le società in accomandita semplice già iscritte all'albo di cui all'articolo 2 della legge regionale 6/1970, in mancanza del requisito relativo al possesso dei requisiti indicati all'articolo 8 della presente legge da parte della maggioranza dei soci, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

- omissis -

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Finanziaria regionale per la cooperazione)

1. Al fine di promuovere e sostenere il settore della cooperazione, l'Amministrazione regionale assegna finanziamenti al «Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)», costituito tra le cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modificazioni, con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione «edilizia».

2. Per tale finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. mezzi finanziari che possono essere utilizzati a favore delle cooperative associate, per i seguenti tipi di intervento:

a) concessione di garanzia;

b) finanziamento agevolato ed apporto di capitale in veste di socio sovventore;

c) contributo per servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale.

3. *ABROGATO*

4. *ABROGATO*

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 28/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Gestione del Fondo mutualistico regionale)

1. *L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da utilizzare per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 79/1982 e successive modifiche, e loro consorzi, che non aderiscono alle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della medesima legge regionale 79/1982 o che aderiscono a tali Associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.*

2. *I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati altresì per interventi a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ad esclusione delle Associazioni regionali di cooperative di cui all'articolo 16 della legge regionale 79/1982.*

3. Il gettito dei fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, che affluisce al capitolo 876 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19/1993, si interpreta come destinato alle finalità di cui ai commi 1 e 2.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 («Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo»), come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 19/1993, è il seguente:

Art. 16

Le revisioni ordinarie per gli enti cooperativi aderenti ad una delle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell' articolo 5 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 sono effettuate dalle rispettive Associazioni provinciali o regionali a mezzo di revisori scelti fra quelli iscritti all' albo di cui all' articolo 19 della presente legge.

Le revisioni straordinarie, nonché quelle ordinarie per le cooperative che non aderiscono alle Associazioni di cui al comma precedente, sono eseguite, su incarico dell' Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato, da dipendenti dell' Amministrazione regionale, di qualifica non inferiore a segretario, esperti in materia o dai revisori iscritti all' Albo regionale.

- Il testo dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 («Nuove norme in materia di società cooperative»), come da ultimo modificato dall'articolo 17 del decreto legislativo 220/2002, è il seguente:

Art. 11

(Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937, n. 1706 , e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.

7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

Note all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

(Settori merceologici)

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio sono assegnati ai seguenti due settori merceologici:

a) generi alimentari;

b) generi non alimentari.

2. Ad ulteriori settori merceologici speciali sono assegnati le farmacie, le rivendite di generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburanti.

3. I Comuni possono istituire un settore merceologico speciale, riservato agli esercizi di vicinato, per la vendita al dettaglio in orario notturno, ovvero nell'arco delle ventiquattr'ore senza soluzione di continuità, da autorizzare ai sensi dell'articolo 25, comma 10.

4. *I Comuni anche se non ricompresi tra quelli di cui all'articolo 26, comma 1, qualora interessati da flussi di turismo culturale, possono motivatamente istituire un raggruppamento merceologico, per la vendita di prodotti culturali, d'arte, di collezionismo e da ricordo.*

5. L'esercizio della vendita al dettaglio per i prodotti dei settori merceologici speciali, di cui ai commi 2 e 3, non può essere effettuato congiuntamente all'esercizio della vendita al dettaglio per i prodotti dei settori merceologici di cui ai commi 1 e 4.

6. A partire dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7, i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui al DPGR 18 aprile 1990, n. 0170/Pres., possono vendere tutti i prodotti relativi al raggruppamento merceologico omogeneo corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. L'autorizzazione è modificata d'ufficio con l'indicazione del settore merceologico di appartenenza.

7. Con regolamento di esecuzione della presente legge si provvede:

a) ad assegnare le vigenti tabelle merceologiche ai settori merceologici di cui al comma 1;

b) a stabilire i contenuti merceologici dei settori e dei raggruppamenti merceologici speciali di cui ai commi 2, 3 e 4.

- Per il testo dell'articolo 26 della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 33.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 8, commi 9, 10, 11 e 12, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

(Requisiti di accesso all'attività)

1. L'attività commerciale in sede fissa può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici individuati ai sensi dell'articolo 3.

2. Non possono esercitare l'attività commerciale:

a) coloro che siano stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale sia prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai Titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nell'ultimo quinquennio, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'articolo 10 bis della legge 575/1965, come introdotto dall'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale di cui al comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena sia stata scontata o si sia in altro modo estinta. Il divieto non si applica, in base all'articolo 166 del codice penale, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione stessa.

5. Al fine di dare attuazione alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), in relazione alla tutela dei consumatori, l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), istituito o riconosciuto dalla Regione con le modalità di cui al comma 7;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel medesimo settore, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, qualora trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio istituito dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere da a) ad h) dell'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;

d) essere in possesso del diploma di laurea in un corso della facoltà di scienze economiche ovvero di diploma di ragioniere o perito commerciale ovvero di titolo equivalente.

6. Nel caso di società, il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale; è parimenti richiesto per tutti i preposti all'attività commerciale anche al di fuori della fattispecie di società. *Qualora l'attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato.* Nel caso di società, il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

7. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono stabilite le modalità di organizzazione, le esenzioni, la durata, le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), in relazione al settore merceologico alimentare. I corsi sono organizzati e gestiti direttamente, senza delega ad altri soggetti, dai Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 11 e, nel caso in cui questi ultimi non siano costituiti, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. Per il settore merceologico alimentare, il corso professionale di cui al comma 7 deve prevedere materie idonee a garantire l'apprendimento - oltre che delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore, - in particolare di quelle relative alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.

9. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo.

9 bis. Al fine di elevare il livello professionale o di riqualificare gli operatori in attività, i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 organizzano e gestiscono direttamente appositi corsi di aggiornamento, senza l'obbligo di superamento di specifici esami a conclusione dei corsi medesimi.

9 ter. I corsi hanno per oggetto, oltre alle materie stabilite con il regolamento di cui al comma 7, anche la disciplina relativa all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, alle tecniche di gestione della vendita.

9 quater. La durata e le modalità di organizzazione sono quelle stabilite con il regolamento di cui al comma 7.

Note all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 8/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 13, commi 20 e 21, della legge regionale 13/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Grandi strutture di vendita)

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) prevedere, per i Comuni che intendano allocare nel loro territorio grandi strutture di vendita, la formazione di un Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, avente i seguenti contenuti: delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale; individuazione delle zone omogenee destinate all'allocazione delle grandi strutture di vendita, sia per le zone omogenee Hc previste dall'articolo 13, comma 2, sia per le zone commerciali proprie previste dall'articolo 13, comma 10, nell'osservanza dei criteri di cui all'articolo 12;

c) disciplinare le modalità relative al divieto di rilascio della concessione od autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili in assenza dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita;

d) determinare parametri e indici numerici, soggetti a revisione quadriennale, finalizzati alla individuazione delle aree e delle condizioni per la disponibilità di superfici destinabili alle grandi strutture di vendita;

e) individuare le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e delle concentrazioni di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita ai fini dell'apertura di grandi strutture di vendita in singoli esercizi, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali;

f) individuare le condizioni di ammissibilità dei trasferimenti e degli ampliamenti delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali;

g) determinare il rapporto di composizione tra piccole, medie e grandi strutture di vendita all'interno di centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali.

2. L'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento delle grandi strutture di vendita, strutturate in singoli esercizi o centri commerciali al dettaglio o complessi commerciali, sono soggetti ad autorizzazione del Comune.

3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate da una Conferenza di servizi indetta dalla Regione, entro quaranta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia ed il Comune, che decide in base al regolamento di cui al comma 1 e previa assunzione del parere di cui al comma 5; le deliberazioni della Conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro sessanta giorni dalla convocazione ed il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione. La Regione è rappresentata dall'Assessore al commercio e turismo o da un suo delegato.

3 bis. Nel caso in cui nella Conferenza di servizi di cui al comma 3 il solo rappresentante della Regione esprima parere contrario al rilascio dell'autorizzazione, la Regione, in caso di contenzioso, è titolare dell'azione giudiziale e ne assume la rappresentanza in giudizio ed i relativi oneri.

4. Qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro il termine di cento giorni dal ricevimento della domanda, la stessa deve considerarsi accolta.

5. La Conferenza di servizi acquisisce obbligatoriamente il parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'adeguamento, da parte dei Comuni, a quanto previsto nel comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui alla legge regionale 41/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il nulla osta regionale, di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990, viene rilasciato esclusivamente nel limite quantitativo delle superfici incrementali residue di cui all'articolo 4, comma 1, del DPGR 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo Allegato «C», e in conformità al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 4. Tra le superfici incrementali residue non possono essere inclusi eventuali contingenti per la grande distribuzione, diversi dalla programmazione di esercizi con superficie non superiore a mq. 400 da inserirsi nei centri commerciali al dettaglio, previsti dai Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

8. In via transitoria, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ampliamenti, le nuove aperture di grandi strutture di vendita, di centri commerciali al dettaglio e di complessi commerciali sono ammessi mediante trasferimento e concentrazione di preesistenti esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, con assegnazione di priorità alle domande di rilascio che prevedano il reimpiego di almeno il 70 per cento degli addetti impiegati nelle attività da trasferire e concentrare.

9. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), e secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), ed i criteri di cui al successivo articolo 12, i Comuni possono procedere alla formazione del Piano di settore del commercio ad integrazione degli strumenti urbanistici comunali, in forma associata. In tale ipotesi, il Piano di settore approvato dai singoli Consigli comunali è trasmesso alla Regione la quale, entro novanta giorni dal ricevimento, può esprimere riserve vincolanti nel solo caso in cui verifichi contrasti con gli indirizzi di natura ambientale o infrastrutturale del vigente Piano urbanistico regionale (PUR) ovvero del Piano territoriale regionale generale qualora in vigore.

10. Il Piano di settore di cui al comma 9 tiene luogo, per i Comuni a tal fine associati, agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7, all'articolo 15, all'articolo 17, al *comma 2 dell'articolo 41*. Negli stessi Comuni le autorizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo vengono rilasciate in deroga alle procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.

11. Fatta eccezione per i Comuni facenti parte di Comunità montane, la base demografica minima da raggiungere fra i Comuni che intendono formare il Piano di settore di cui al comma 9 in forma associata, è fissata nel limite di 30.000 abitanti.

12. Il Piano di settore di cui al comma 9 segue, ai fini della adozione e approvazione, le procedure di cui all'articolo 34 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34.

13. L'entrata in vigore del Piano di settore di cui al comma 9 comporta la decadenza dei precedenti atti vigenti nei singoli Comuni.

- Per il testo dell'articolo 41 della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 39.

Note all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 11 bis della legge regionale 8/1999, come inserito dall'articolo 8, comma 15, della legge regionale 13/2002, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 11 bis

(Avvalimento da parte della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario)

1. Anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, la Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario può avvalersi, nelle proprie attività istruttorie, dei CAT, dei Centri di coordinamento tra gli stessi e dei Consorzi Garanzia Fidi tra piccole e medie imprese commerciali e turistiche (CON.GA.FI.), secondo le modalità contenute nel regolamento approvato dalla Giunta regionale.

2. Restano ferme le funzioni di assistenza esercitate dai CAT ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.

3. Le attività delegate ai CAT dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, compresa *l'attività di formazione di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 13, comma 48, secondo periodo, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13,* devono essere gestite e organizzate direttamente dai CAT.

4. I corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al Ruolo mediatori di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, modificata dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono organizzati e gestiti direttamente dai CAT.

5. I corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al Ruolo Agenti e Rappresentanti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, sono organizzati e gestiti direttamente dai CAT.

- Per il testo dell'articolo 13, comma 48, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, vedi nota all'articolo 43.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 8, commi 16 e 17, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Compatibilità dell'inserimento di attività commerciali di grande distribuzione con le previsioni degli strumenti urbanistici)

1. I Comuni valutano la necessità di inserire in zona commerciale, individuata con variante allo strumento urbanistico, le attività commerciali che, per dimensioni, localizzazione e tipi di flussi che inducono, possono considerarsi eventi rilevanti dal punto di vista urbanistico.

2. Gli esercizi commerciali, i complessi commerciali e i centri commerciali al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a mq. 5.000 vanno inseriti in zona urbanistica commerciale propria; a tale fine viene istituita la zona omogenea Hc «Zona per grandi strutture di vendita superiori a mq. 5.000» da individuarsi con variante allo strumento urbanistico vigente prioritariamente nelle zone commerciali, già previste dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12.

3. La superficie coperta di un edificio è la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza; per superficie coperta complessiva, ai sensi del comma 2, si intende la superficie coperta destinata ad attività commerciale, inclusi anche uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi, ecc., come somma dei singoli piani, qualora l'attività si svolga in un edificio su più piani.

4. *ABROGATO*

5. Nella zona omogenea Hc, oltre alle tipologie commerciali di cui al comma 2, è consentita l'allocazione di servizi all'utenza diversi da quello esclusivamente commerciale, incluse le attività di svago ed intrattenimento, purché inserite nel contesto unitario delle tipologie commerciali.

6. Nella zona omogenea Hc non è consentita l'allocazione di attività commerciali all'ingrosso nell'ambito dei centri commerciali al dettaglio.

7. Fino all'entrata in vigore del nuovo Piano territoriale regionale generale ed al successivo adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al medesimo, l'individuazione della zona omogenea Hc, sia con lo strumento del Piano regolatore generale comunale, sia con la variante al Piano stesso, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta di concerto dell'Assessore alla pianificazione territoriale e dell'Assessore al commercio e turismo.

8. La Giunta regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione preventiva di cui al comma 7, osserva gli indirizzi e gli obiettivi delle disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le grandi strutture di vendita, di cui all'articolo 8, comma 1, e valuta la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 12.

9. La Giunta regionale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 7, acquisisce preventivamente il parere dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10.

10. Le attività commerciali di grande distribuzione con superficie coperta complessiva inferiore a *mq. 5.000* sono inserite in zona ammessa dallo strumento urbanistico, nel rispetto dei criteri individuati all'articolo 12.

11. ABROGATO

12. ABROGATO

13. Le nuove autorizzazioni alla variante di strumento urbanistico per insediamento della zona Hc devono prevedere un termine utile di tre anni dalla data del rilascio, entro il quale i promotori dell'iniziativa commerciale devono ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2; per le autorizzazioni concesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge il termine di cui sopra decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge; trascorsi tali termini, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, i Comuni devono provvedere alla riclassificazione della zona omogenea Hc nella precedente destinazione funzionale.

14. La scelta di localizzazione per le aperture di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a *mq. 5.000*, da ubicarsi nelle aree edificate di cui agli articoli 7, comma 2, lettera a), ed 8, comma 1, lettera b), per le quali non sia possibile, per la preesistenza di zone omogenee a diversa caratterizzazione, procedere alla variante urbanistica di zona omogenea Hc, di cui al comma 2, è soggetta a specifica autorizzazione della Giunta regionale, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9.

15. Per le grandi strutture di vendita, costituite in singolo esercizio di grande dettaglio, che abbiano ottenuto il nulla osta di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 41/1990, relativamente ad una superficie coperta complessiva compresa tra i mq. 2.500 ed i mq 5.000, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, non si fa luogo all'obbligo della variante urbanistica della zona Hc, di cui al comma 2, per l'ampliamento fino a mq. 5.000.

Note all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 73 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 («Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica»), come modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

Art. 73

(Definizioni delle destinazioni d' uso)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Capo le destinazioni d' uso delle unità immobiliari sono distinte nelle seguenti categorie:

a) residenziali;

b) artigianale di servizio;

c) alberghiera e ricettivo-complementare;

d) direzionale;

e) commerciale al minuto;

f) commerciale all'ingrosso;

g) trasporto di persone e merci;

h) artigianale;

i) industriale;

l) agricola, ivi compresa quella abitativa degli agricoltori a titolo principale in zona agricola;

m) artigianale complementare all'attività agricola, in zona agricola limitatamente alla conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;

n) commerciale complementare all'attività agricola in zona agricola;

o) allevamento industriale in zona agricola;

p) opera pubblica;

q) opera di interesse pubblico.

1 bis. Con deliberazione del Consiglio comunale possono essere apportate modificazioni ai vigenti strumenti urbanistici e regolamenti edilizi per la specificazione ed integrazione delle categorie di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 74 della legge regionale 52/1991, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 34/1997, è il seguente:

Art. 74

(Determinazione della destinazione d' uso degli immobili)

1. Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dalla licenza o concessione edilizia ovvero dall'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio.

2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, i progetti degli interventi soggetti al regime autorizzativo di cui al Capo IV, dovranno riportare la specificazione della destinazione d' uso degli immobili e delle singole parti che lo compongono secondo la classificazione di cui all'articolo 73.

3. La specificazione di cui al comma 2 deve essere effettuata in relazione alle caratteristiche costruttive e alla dotazione di servizi degli edifici o di quelli ottenibili attraverso interventi di manutenzione ordinaria.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 24 bis della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24 bis

(Investimenti finanziabili)

1. Le piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, inclusi i consorzi di aziende, possono ottenere contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile compresa tra 5.000 e 26.000 euro al netto dell'IVA, per l'effettuazione dei programmi connessi a:

a) investimenti in hardware e software per la creazione di siti web orientati al commercio elettronico;

b) investimenti per l'acquisto di hardware per la creazione di un servizio di providing o hosting a supporto del commercio elettronico;

c) investimenti in hardware e tecnologie rivolti al miglioramento dei sistemi di sicurezza della connessione alla rete Internet;

d) investimenti per la costituzione di Secure Payment System attraverso convenzioni con Istituti bancari o gestori di carte di credito o di debito;

e) investimenti per la promozione del sito di commercio elettronico (shop-site);

f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;

g) investimenti per la creazione di software prodotti interamente sul territorio regionale e finalizzati alla gestione del commercio elettronico;

h) interventi relativi all'introduzione dell'HACCP nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;

i) introduzione dei sistemi di qualità compresa la certificazione ISO 9000 e/o VISION 2000;

l) collegamento con i sistemi regionali di teleinformazione e teleprenotazione regionali;

l bis) ammodernamento degli immobili e degli impianti, ivi compreso il loro ampliamento, acquisto di beni mobili, quali automezzi, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi;

l ter) introduzione di sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamere anti rapina e sistemi antifurto e anti taccheggio, vetri anti sfondamento e anti proiettile, acquisto casseforti, nonché interventi similari; per tali investimenti il limite minimo di spesa ammissibile è ridotto a 2.500 euro.

2. I contributi possono essere concessi solo in presenza di situazioni aziendali non irrimediabilmente compromesse e comportano l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto del contributo per un biennio dalla data di erogazione del contributo stesso.

3. Nel caso di cessione dell'azienda, o di un ramo della stessa al quale siano riferibili gli investimenti finanziati prima della scadenza del biennio di persistenza, i benefici possono essere confermati all'impresa subentrante qualora siano mantenuti i requisiti soggettivi e oggettivi.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 24 ter della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24 ter

(Centri di assistenza tecnica)

1. L'assegnazione dei fondi è effettuata a favore dei Centri di assistenza tecnica, di seguito denominati CAT, in via anticipata dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, nel limite massimo di *260.000 euro* a trimestre.

2. Le domande di contributo sono presentate alle apposite strutture organizzate a tal fine dai CAT e possono essere prefinanziate, previa prestazione di idonea fidejussione.

3. L'istruttoria, l'assegnazione e la liquidazione dei contributi sono effettuate dalle strutture di cui al comma 2, secondo le indicazioni formulate dalla Direzione regionale del commercio e del turismo.

4. Le domande sono ammesse a finanziamento entro i limiti dei fondi disponibili, esauriti i quali, sono soggette a decadenza.

5. I CAT inviano trimestralmente alla Direzione regionale del commercio e del turismo una relazione sull'utilizzazione dei fondi assegnati e presentano il rendiconto delle spese sostenute entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di assegnazione dei fondi, fermi restando i controlli a campione da parte della Direzione regionale del commercio e del turismo.

6. *ABROGATO*

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 8/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 5, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25

(Orari degli esercizi di vendita al dettaglio)

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sono determinati dai Comuni, tenuto conto delle esigenze dei consumatori, acquisito il parere delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, ed avuto riguardo alle caratteristiche ed allo sviluppo della rete di vendita. I pareri devono essere espressi, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, ciascun operatore commerciale ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e di chiusura.

3. Il nastro orario giornaliero, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore cinque alle ore ventidue.

4. Nell'ambito del nastro orario di cui al comma 3, l'apertura massima giornaliera è stabilita in tredici ore; è fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali, quali l'effettuazione di inventario, le ferie annuali, malattia, lutto.

5. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi, salvo quanto previsto al comma 10, nonché la chiusura infrasettimanale di mezza giornata. Il turno di riposo è disciplinato da apposito regolamento di esecuzione della presente legge, che stabilisce la giornata di chiusura standard, anche suddivisa per categorie merceologiche, e le procedure per modificare, a scelta dell'operatore, tale giornata prestabilita.

5 bis. *ABROGATO*

6. La mezza giornata comporta l'apertura massima di sei ore.

7. Nel caso di più festività consecutive, i Comuni hanno la facoltà di determinare, limitatamente agli esercizi commerciali del settore alimentare, l'apertura antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.

8. I Comuni, sentiti gli organismi di cui al comma 1, determinano le date e, ove possibile e necessario, le zone del territorio comunale nelle quali gli

esercizi commerciali possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, per un numero massimo annuo di otto domeniche o festività in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, ferme restando l'apertura nelle domeniche e nelle festività del mese di dicembre e la deroga all'obbligo della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, sempre nel mese di dicembre, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.

9. Gli esercizi commerciali sono tenuti ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, *l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e la sospensione di cui all'articolo 35, anche se inferiore a trenta giorni.*

10. I Comuni possono autorizzare, sentiti gli organismi di cui al comma 1, qualora ricorrano esigenze particolari dell'utenza ed in base alle peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi classificati come esercizi di vicinato con la tabella speciale di cui all'articolo 3, comma 3. Gli operatori di cui al presente comma possono altresì svolgere l'attività di vendita durante l'intero arco delle ventiquattro ore, a condizione che non vi sia soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività.

- Per il testo dell'articolo 35 della legge regionale 8/1999, vedi articolo 35.

Note all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 8/1999, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Disposizioni per le località turistiche)

1. *Nelle località ad economia turistica gli esercenti determinano liberamente l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto dall'articolo 25. Sono comunque considerate località turistiche i Comuni già facenti parte degli ambiti turistici di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, nonché i Comuni capoluogo di provincia o, se individuato diversamente dal Consiglio comunale, parte del territorio degli stessi.*

2. Le località ad economia turistica sono individuate, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'afflusso turistico, residenziale. La deliberazione va adottata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite *le Province e i Comuni interessati,* le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

3. Esclusivamente nelle località interessate dalla produzione industriale od artigianale di prodotti agro-alimentari tipici locali a denominazione di origine controllata o protetta, i Comuni, acquisito il parere degli organismi di cui all'articolo 25, comma 1, possono prevedere, per tutto il territorio comunale o per parte di esso, l'apertura facoltativa degli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare nei giorni domenicali e festivi, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 25, comma 8.

4. Al fine di rivitalizzare i centri storici ed urbani, i Sindaci, acquisito il parere delle organizzazioni dei commercianti e dei lavoratori, possono disporre, limitatamente ad aree ben identificate dei centri storici ed urbani, per un solo giorno alla settimana e limitatamente ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la protrazione dell'orario serale fino alle ore ventitre.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 («Disciplina organica del turismo»), come sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 9

(Agenzie di informazione e accoglienza turistica)

1. Le Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) sono enti funzionali della Regione, aventi personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale e contabile, sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione; sono istituite con deliberazione della Giunta regionale che ne determina gli ambiti territoriali di competenza.

2. Le Aziende di promozione turistica istituite con la legge regionale 10/1991 e successive modifiche e integrazioni, sono trasformate in AIAT a partire dalla data del provvedimento che ne ridetermina gli ambiti territoriali di competenza.

- Il testo dell'allegato «A» della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10 («Organizzazione turistica della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione delle aziende di promozione turistica. Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 9 maggio 1981, n. 26 e 13 giugno 1988, n. 45»), vigente anteriormente all'abrogazione operata con l'articolo 180, comma 1, della legge regionale 2/2002, è il seguente:

Allegato A

Individuazione degli ambiti turistici

1) Ambito turistico n. 1:

comprende i Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico;

2) Ambito turistico n. 2:

comprende i Comuni di Grado e Aquileia;

3) Ambito turistico n. 3:

comprende i Comuni di Lignano Sabbiadoro, Latisana, Marano Lagunare, Palazzolo dello Stella, Precenicco;

4) Ambito turistico n. 4:

comprende i Comuni consorziati nella Comunità montana del Canal Ferro-Val Canale e nella Comunità montana del Gemonese;

5) Ambito turistico n. 5:

comprende i Comuni consorziati nella Comunità montana della Carnia;

6) Ambito turistico n. 6:

comprende i Comuni di Aviano, Andreis, Barcis, Budoia, Caneva, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Montereale Valcellina, Polcenigo, Sacile.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 13, commi 32 e 33, della legge regionale 13/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 28

(Orari dei pubblici esercizi)

1. Gli orari di apertura e di chiusura dei pubblici esercizi sono determinati dal Comune competente per territorio, sentite le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori, nonché le Aziende di promozione turistica, se esistenti.

2. La determinazione degli orari dei pubblici esercizi avviene nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore cinque alle ore tre del giorno successivo; per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore otto alle ore quattro del giorno successivo;

b) nell'ambito della fascia oraria individuata alla lettera a), agli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, è consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite minimo giornaliero di sette ore, da effettuarsi anche non consecutivamente; per gli esercizi classificati alla lettera c) dell'articolo 5, comma 1, della legge 287/1991, l'apertura dovrà essere non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliere, anche non consecutive;

c) *ABROGATA*

d) ogni esercente deve comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto, che diviene esecutivo dopo sette giorni dall'avvenuta comunicazione; l'orario comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l'esercente, che potrà comunque, a seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell'orario massimo consentito e lo sgombero, di cui all'articolo 186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, deve avvenire entro tre ore dalla chiusura; l'esercente, inoltre, deve indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, l'orario adottato;

e) per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all'attività di svago ed intrattenimento, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello

autorizzato per l'attività di svago ed intrattenimento;

f) all'esercente è data facoltà di effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana; tale chiusura deve essere comunicata al Comune e esposta nel cartello dell'orario, secondo le modalità di cui alla lettera d).

2 bis. Ove ne ricorra l'esigenza, i Comuni possono liberamente fissare la fascia oraria di apertura, anche in deroga al comma 2.

3. *ABROGATO*

4. *ABROGATO*

5. *ABROGATO*

6. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo:

a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;

b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive, di cui alla legge regionale 17/1997, limitatamente alle prestazioni effettuate agli alloggiati;

c) le attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade ed all'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

e) le attività di somministrazione esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

f) le attività di somministrazione effettuate in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

g) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;

h) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

7. ABROGATO

8. I Comuni promuovono, in accordo con le rappresentanze locali degli organismi di cui al comma 1, le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori; analoghe iniziative sono promosse in relazione alla chiusura settimanale.

Note all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 8/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 6

(Esercizi di vicinato)

1. L'apertura di nuovi esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore a quella massima determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), e' soggetta alla denuncia preventiva.

2. Il limite della superficie di vendita, di cui al precedente comma 1, e' elevato al doppio di quella massima determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), nei Comuni che presentino le seguenti caratteristiche:

a) Comuni classificati montani per il totale della propria superficie censuaria;

b) Comuni privi di rete distributiva al dettaglio;

c) Comuni con popolazione residente fino a 3.000 abitanti e non confinanti con aree urbane commerciali o con poli commerciali.

3. L'individuazione dei Comuni di cui al comma 2 e' determinata con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Sono soggetti alla denuncia preventiva:

a) l'ampliamento della superficie di vendita, fino agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all'articolo 2, comma 1, degli esercizi di vicinato;

b) il trasferimento di esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che il trasferimento avvenga nell'ambito del territorio comunale;

c) la concentrazione di almeno due esercizi di vicinato anche di settori merceologici diversi in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore al doppio del limite stabilito alla lettera a) del presente comma.

5. ABROGATO

6. Al fine di salvaguardare il mantenimento di una rete distributiva nelle aree deboli del territorio, gli esercizi di vicinato attivati con i limiti di cui al comma 2 non possono essere oggetto di trasferimento per concentrazione in grandi strutture di vendita.

7. Le disposizioni del comma 1 hanno efficacia dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

8. Fino all'entrata in vigore dei commi 1 e 2, le autorizzazioni amministrative sono rilasciate con le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1997, nell'osservanza delle previsioni dei Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva, di cui all'articolo 12 della legge 426/1971, vigenti alla data di entrata in vigore della legge, oppure, in assenza di piano, dei criteri di cui all'articolo 18 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36.

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 7

(Medie strutture di vendita)

1. Con regolamento di esecuzione della presente legge, consultate le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, le associazioni di tutela dei consumatori, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, nonché le associazioni dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane, sentita la Commissione consiliare competente, sono emanate disposizioni in materia di urbanistica commerciale e di programmazione per le medie strutture di vendita al fine di:

a) definire un modello territoriale generale della rete commerciale al dettaglio nella regione, finalizzato all'individuazione delle aree metropolitane ed urbane omogenee, dei bacini sovracomunali di utenza, delle aree di minore consistenza demografica e socio-economica;

b) determinare i parametri, soggetti a revisione biennale, ad uso dei Comuni per la valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, di quella in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio.

2. I Comuni, in conformità al regolamento di cui al comma 1, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori commerciali e le associazioni di tutela dei consumatori, provvedono all'approvazione di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per medie strutture di vendita, nonché per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita che si collocano all'interno di centri commerciali al dettaglio o di complessi commerciali, contenenti, in particolare, i seguenti elementi:

a) urbanistici, in ordine alla delimitazione delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale;

b) commerciali, in ordine alla valutazione del rapporto tra l'evoluzione della domanda potenziale dei consumi della popolazione residente, in attrazione, turistica e di passaggio, e l'evoluzione dell'offerta di esercizi commerciali al dettaglio, con riguardo ai diversi settori merceologici, secondo i parametri di cui al comma 1, lettera b);

c) numerici, in ordine al numero delle nuove autorizzazioni amministrative rilasciabili per medie strutture di vendita nei diversi settori merceologici.

2 bis. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a quella massima raggiungibile ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 1, lettera b).

3. Le autorizzazioni amministrative di cui al comma 2 sono soggette al silenzio assenso di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1997. Le fattispecie di cui al comma 2 bis sono soggette alla denuncia preventiva.

4. Il trasferimento delle medie strutture di vendita e' soggetto all'autorizzazione di cui al comma 2, a condizione che avvenga nell'ambito del territorio comunale.

5. L'ampliamento della superficie di vendita non oltre il 50 per cento della superficie originale e, in ogni caso, fino al limite massimo stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), delle medie strutture di vendita, comunque originariamente autorizzate od attivate, e' soggetto all'autorizzazione di cui al comma 2.

6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, le autorizzazioni amministrative sono rilasciate con le procedure di cui all'articolo 3 della legge regionale 27/1997, nell'osservanza delle previsioni dei Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva, di cui all'articolo 12 della legge 426/1971, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure, in assenza di piano, dei criteri di cui all'articolo 18 della legge regionale 36/1988, per l'apertura di esercizi al dettaglio fino al limite di superficie di vendita di mq. 400, elevato, per i soli esercizi definiti «supermercati di quartiere», fino a mq. 800 nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

7. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ed all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al comma 2, l'apertura di esercizi al dettaglio con superficie di vendita superiore a mq. 400 e non superiore a mq. 800, salvo quanto previsto per i «supermercati di quartiere» nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, e' soggetta al nulla osta regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41.

8. Il nulla osta regionale di cui al comma 7 viene rilasciato esclusivamente nel limite quantitativo delle superfici incrementali residue di cui all'articolo 4, comma 1, del DPGR 9 aprile 1991, n. 0130/Pres., e del relativo Allegato «C», e in conformità al comma 8, lettera a), del medesimo articolo 4. Tra le superfici incrementali residue non possono essere inclusi eventuali contingenti per la grande distribuzione, diversi dalla programmazione di esercizi con superficie non superiore a mq. 400 da inserirsi nei centri commerciali al dettaglio previsti dai Piani comunali di sviluppo ed adeguamento della rete distributiva.

- Per il testo dell'articolo 8 della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 26.

- Per il testo dell'articolo 5 della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 25.

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 8/1999, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 13/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 37

(Sanzioni)

1. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge avviene secondo quanto previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

2. La violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi di cui all'articolo 5, commi 2,4, 5 e 6, è punita con una sanzione amministrativa *da 1.600 euro a 10.000 euro.*

3. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 35 e 36, in materia di esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, è punita con una sanzione amministrativa *da 1.600 euro a 10.000 euro*. Nel caso di apertura degli esercizi commerciali senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione comunale, oltre alla sanzione suindicata, il Comune dispone l'immediata chiusura dell'attività. La vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico denunciato o autorizzato comporta la sanzione pecuniaria di cui sopra.

4. La violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni e modalità di effettuazione per le forme speciali di vendita al dettaglio, di cui agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22, è punita con una sanzione amministrativa *da 1.600 euro a 10.000 euro*. Con la medesima sanzione sono punite le violazioni di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 114/1998.

5. La violazione delle disposizioni in materia di esercizio del commercio equo e solidale, di cui all'articolo 23, oltre a quanto disposto dal comma 7 del medesimo articolo 23, è punita con una sanzione amministrativa *da 600 euro a 3.500 euro.*

6. La violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa, di cui all'articolo 25, commi 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10, è punita con una sanzione amministrativa *da 600 euro a 3.500 euro.*

7. La violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari delle attività di pubblico esercizio, di cui all'articolo 28, *commi 2 e 2 bis*, è punita con una sanzione amministrativa *da 600 euro a 3.500 euro.*

7 bis. La violazione delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 29 è punita con la sanzione amministrativa *da 600 euro a 3.500 euro.*

8. La violazione delle disposizioni in materia di vendite straordinarie, di cui agli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, è punita con una sanzione amministrativa *da 600 euro a 3.500 euro.*

9. In caso di recidiva, oltre all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi precedenti, il Comune dispone la sospensione dell'attività di vendita o di pubblico esercizio per un periodo compreso tra cinque e venti giorni. Qualora l'attività venga svolta durante questo periodo di sospensione, la fattispecie è equiparata all'esercizio di attività senza la denuncia preventiva o senza la prescritta autorizzazione.

10. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche nel caso di avvenuto pagamento della sanzione.

11. ABROGATO

Note all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 13, commi 43, 44 e 45, della legge regionale 13/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 38

(Revoche)

1. I titoli autorizzativi concernenti gli esercizi di vendita al dettaglio sono revocati nei casi in cui il titolare:

a) non inizi l'attività di una media struttura di vendita, entro un anno dalla data del rilascio ovvero entro due anni, qualora trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga autorizzata in caso di comprovata necessità;

b) sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 35, comma 2, ovvero qualora alla scadenza del termine previsto dall'autorizzazione medesima non riattivi l'esercizio commerciale;

c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

d) nel caso di recidiva, come definita dall'articolo 37, comma 10, nella violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

2. *È disposta la chiusura degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di cui al comma 2 bis dell'articolo 7 per le violazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione accessoria dell'interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.*

- Per il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 36.

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 8, comma 22, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 41

(Adempimenti dei Comuni)

1. I Comuni provvedono agli adempimenti di competenza di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 8, comma 1, lettera b), *entro sei mesi* dall'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione rispettivamente previsti dall'articolo 7, comma 1, e dall'articolo 8, comma 1.

2. Il mancato adeguamento, da parte dei Comuni, alle disposizioni di cui al comma 1 comporta il divieto di rilascio, per un periodo di due anni, di autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita; qualora l'adeguamento sia posto in essere entro i due anni, le autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita possono essere rilasciate a decorrere dall'avvenuto ade-

guamento.

3. La mancata comunicazione dei dati di cui all'articolo 10, comma 3, ed in particolare di quelli necessari all'avvio del monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), e del sistema informatizzato di cui all'articolo 10, comma 4, comporta per i Comuni inadempienti il divieto di rilasciare, fino all'assolvimento dell'adempimento, autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita.

Nota all'articolo 40

- Per il testo dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999, vedi nota all'articolo 28.

Note all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, è il seguente:

Art. 7

(Compatibilità dell'inserimento di attività commerciali di grande distribuzione con le previsioni degli strumenti urbanistici)

1. Le Amministrazioni comunali devono valutare la necessità di inserire in zona commerciale individuata con variante allo strumento urbanistico, le attività commerciali che per dimensione, localizzazione e tipi di flussi che inducono, possono considerarsi eventi rilevanti dal punto di vista urbanistico.

2. In ogni caso gli esercizi commerciali di grande distribuzione con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq ed i centri commerciali al dettaglio superiori a 2.500 mq vanno inseriti in zona commerciale propria. A tal fine viene istituita la zona omogenea Hc, «Zona per centri commerciali al dettaglio superiori a mq 2.500 e per attività di grande distribuzione superiore a 5.000 mq» da individuarsi con variante allo strumento urbanistico vigente prioritariamente nelle zone commerciali già previste degli strumenti urbanistici vigenti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6.

3. Le attività commerciali di grande distribuzione con superficie coperta complessiva inferiore a 5.000 mq sono inserite in zona ammessa dallo strumento urbanistico, nel rispetto dei criteri individuati all'articolo 6.

NOTA*: Le disposizioni del presente articolo, abrogato dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 8/1999, continuano ad applicarsi fino al verificarsi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, della medesima legge regionale 8/1999.*

- Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, è il seguente:

Art. 29

(Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio)

1. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Piano regionale del commercio, l'ampliamento della superficie di vendita di cui all'articolo 6 del DPGR n. 0130 del 9 aprile 1991 è concesso agli esercizi di superficie inferiore ai 400 mq., purché non superino, con detto ampliamento, i 400 mq., fatti salvi gli esercizi autorizzati con la tabella merceologica VIII.

2. Sono assoggettati al nulla-osta previsto dall'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, gli esercizi, anche se singolarmente dotati di superficie di vendita inferiore a 400 mq., che operino in un unico edificio isolato, a prevalente destinazione commerciale, nel quale la somma delle superfici di vendita superi i 1.500 mq.

3. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 41/1990, sono assimilati ai centri commerciali al dettaglio i complessi commerciali con superficie di vendita globale superiore a mq. 2.500 costituiti da esercizi che, insediati in più edifici, siano funzionalmente o fisicamente integrati tra loro, o facciano parte di un unico piano di lottizzazione.

NOTA*: Le disposizioni del presente articolo, abrogato dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 8/1999, continuano ad applicarsi fino al verificarsi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, della medesima legge regionale 8/1999.*

- Il testo dell'articolo 21 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 579/1993, è il seguente:

Art. 21

1. Nell'ambito dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976, indicati ai sensi degli articoli 1 e 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella L. 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella L. 30 ottobre 1976, n. 730, i beni cessati di appartenere al demanio idrico dello Stato, a norma dell'articolo 829 del codice civile, in seguito a regimazione dei corsi d'acqua, bonifiche o altre simili cause, sono trasferiti gratuitamente al patrimonio disponibile della Regione qualora i beni siano ricompresi nei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate approvati con gli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale.

2. L'individuazione dei singoli beni sarà effettuata dalla Regione e il Ministro delle finanze adotta i necessari decreti di trasferimento.

3. La Regione regolerà con propria legge il passaggio di beni trasferiti ai sensi del presente articolo al patrimonio dei comuni interessati all'attuazione dei programmi di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate.

Note all'articolo 42

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 47, della legge regionale 13/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9

1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, le domande già presentate dell'entrata in vigore della legge n. 287/1991 possono essere definite dai competenti Comuni purché non vengano superati i limiti di cui ai piani di sviluppo e di adeguamento commerciale disposti ai sensi del Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. *Il trasferimento in gestione o in proprietà di un pubblico esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla denuncia d'inizio attività di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27, e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.*

3. *Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la denuncia di cui al comma 2 entro sei mesi a decorrere dalle predette date, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Qualora il subentrante non sia iscritto nel registro, deve ottenere l'iscrizione e presentare la denuncia di cui al comma 2 entro un anno a decorrere dalle date di cui al primo periodo del presente comma, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.*

4. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 3. L'erede o il donatario, qualora privi dell'iscrizione nel registro, possono avvalersi di tale facoltà solo ai fini del trasferimento in proprietà dell'azienda commerciale ad un terzo soggetto.*

5. *Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività del dante causa, fermo restando quanto prescritto ai commi 3 e 4.*

6. *Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di cui al comma 2 è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la denuncia di cui al comma 2 entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione.*

6. bis. ABROGATO

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27 ("Norme in materia di procedimento amministrativo nei settori delle attività commerciali e della somministrazione di alimenti e bevande nonché modifiche alla legge regionale 34/1995") è il seguente:

Art. 6

(Denuncia preventiva di inizio attività)

1. La denuncia di cui all'articolo 2 sostituisce l'autorizzazione amministrativa nelle fattispecie concernenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed in particolare in quelle di cui all'allegata tabella F, quando il rilascio del titolo autorizzatorio si configuri quale atto dovuto, non

sussistendo limitazioni di alcun genere e non implicando la benché minima valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione procedente.

2. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 13, comma 48, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 («Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Disposizioni in materia di turismo e commercio)

- omissis -

48. L'iscrizione al Registro esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge 287/1991 è valida ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale del settore alimentare, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 8/1999. I corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al Registro di cui sopra previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 287/1991 sono *organizzati e gestiti direttamente, senza delega ad altri soggetti,* dai Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999 e, nel caso in cui questi ultimi non siano costituiti, dalle Camere di Commercio, secondo le modalità di esecuzione stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.

- omissis -

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 8, commi 30, 31, 32 e 33, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 («Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Disposizioni in materia di commercio)

- omissis -

30. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 41/1990 e successive modifiche e integrazioni, il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'ampliamento di complessi commerciali al dettaglio aventi, alla data di entrata in vigore della presente legge, una superficie coperta inferiore a mq. 10.000, intesa come la sua proiezione ortogonale sul lotto di pertinenza così come definita dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 8/1999 e successive modifiche e integrazioni, in precedenza definiti centri commerciali al dettaglio, e divenuti complessi commerciali in seguito a trasformazioni del numero degli esercizi in essi ubicati, è assoggettato al solo nulla osta regionale, anche in assenza della destinazione urbanistica specifica Hc, nei soli casi in cui si verifichino tutte le seguenti condizioni:

a) gli originari centri commerciali al dettaglio, poi trasformatisi in complessi commerciali al dettaglio, siano stati autorizzati come tali con normativa antecedente all'entrata in vigore della legge regionale 41/1990;

b) *l'ampliamento si realizzi con un incremento della superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore della presente legge non superiore a mq. 1.000;*

c) venga destinata un'area per parcheggio e viabilità di servizio non inferiore al 200 per cento della superficie di vendita;

d) il consiglio comunale competente per territorio esprima parere favorevole al nulla osta regionale.

31. Il precedente comma 30 dispiega efficacia sino al termine previsto dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 8/1999.

32. In presenza di programmi, pubblici o privati, finalizzati al recupero di aree, di superficie coperta complessiva superiore a mq 15.000 e ricadenti entro il perimetro dei centri abitati, ove siano localizzati edifici dismessi o in fase di dismissione, nonché ricomprese all'interno di Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, di cui all'articolo 6, comma 70, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, le autorizzazioni all'insediamento di grandi strutture di vendita sono consentite nel rispetto dei criteri urbanistici di cui all'articolo 12 della legge regionale 8/1999, ovvero, limitatamente al periodo previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 13, comma 20, della legge regionale 13/2000, nel rispetto dei criteri urbanistici di cui all'articolo 6 della legge regionale 41/1990 e non si ha luogo alla prescrizione di al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 8/1999, ovvero, per il medesimo periodo transitorio, dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 41/1990.

33. Nel periodo transitorio di proroga delle disposizioni di cui alla legge regionale 41/1990, previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 8/1999, come modificato dall'articolo 13, comma 20, della legge regionale 13/2000, il trasferimento di grandi strutture di vendita costruite in singolo esercizio, autorizzate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge e allocate in zona urbanistica omogenea, prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 41/1990, è ammesso nell'ambito del territorio regionale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 41/1990, a condizione che vengano osservati i criteri di cui all'articolo 6 della legge regionale 41/1990, e che, a trasferimento avvenuto, il Comune proceda alla riclassificazione della zona omogenea Hc, da cui la grande struttura di vendita è stata trasferita, nella sua precedente destinazione funzionale.

- omissis -

Nota all'articolo 45

- Per il testo dell'articolo 8, comma 33, della legge regionale 13/2002, vedi nota all'articolo 44.

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'articolo 6, commi 38, 39, 40 e 41, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Interventi nei settori produttivi)

- omissis -

38. E' autorizzato il rimborso anticipato, per complessivi 5.164.568,99 euro, di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, acquistate dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2 (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi) della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, con scadenza originaria 31 dicembre 2006.

39. Le risorse rinvenienti dal rimborso anticipato di cui al comma 38 *sono destinate direttamente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA. per l'erogazione* di contributi in conto interessi in forma attualizzata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 23/2002.

40. *ABROGATO*

41. *ABROGATO*

- omissis -

Note all'articolo 48

- La legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, reca: «Disposizioni varie in materia di competenza regionale».

- Il testo dell'articolo 116 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 116

(Norme integrative della legge regionale 41/1990)

1. Nelle zone omogenee Hc, già autorizzate in base a normativa precedente, in cui siano stati attivati esercizi del grande dettaglio, complessi e centri commerciali al dettaglio, limitatamente ai casi in cui siano interclusi esercizi commerciali all'ingrosso, già attivi in epoca precedente all'approvazione da parte della Giunta regionale della variante urbanistica di zona omogenea Hc, è consentito, previa richiesta di nullaosta regionale preventivo, il diritto di sostituzione della superficie destinata all'ingrosso con superficie destinata al grande dettaglio dei settori merceologici diversi da quelli dei generi alimentari e dell'abbigliamento, anche in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 4, lettera f), sub f 2), del Piano regionale del commercio approvato con DPGR 9 aprile 1991, n. 0130/Pres..

2. Le nuove autorizzazioni alla variante di strumento urbanistico per insediamento della zona Hc devono prevedere un termine utile di tre anni dalla data del rilascio, entro il quale i promotori dell'iniziativa commerciale devono avere ottenuto il nullaosta di cui all'articolo 3 della legge regionale 41/1990. Trascorso tale termine, in assenza del nullaosta, i Comuni dovranno provvedere alla riclassificazione della zona omogenea Hc nella precedente destinazione funzionale.

3. *ABROGATO*

4. In deroga all'articolo 10, comma 1, terzo trattino, del Piano regionale del commercio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del nuovo Piano regionale del commercio, la superficie di vendita destinata al grande dettaglio non deve essere superiore al 75 per cento dell'intera superficie di vendita del centro commerciale al dettaglio; quella riservata al piccolo e medio dettaglio non può superare il 50 per cento.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 41/1990, l'ampliamento dei centri commerciali al dettaglio con superficie coperta superiore a mq. 5.000, autorizzati come tali con normativa antecedente all'entrata in vigore della medesima legge regionale 41/1990, che hanno assunto la caratteristica di complessi commerciali in seguito a trasformazioni del numero degli esercizi in essi ubicati, non è assoggettato all'articolo 29 della legge regionale 16/1996, ma al solo nullaosta regionale fino all'incremento massimo del 50 per cento della superficie di vendita preesistente alla richiesta di ampliamento.

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

(Il Direttore)

1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'AIAT ed è responsabile della gestione della medesima, della realizzazione dei compiti istituzionali, nonché del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale. Trasmette alla Regione gli atti soggetti a controllo, fornendo la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

2. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) adotta il piano preventivo delle risorse e degli obiettivi, il bilancio annuale e pluriennale di previsione, il rendiconto generale e redige la relazione sulla gestione;

b) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'AIAT, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa;

c) ha la rappresentanza in giudizio dell'AIAT con facoltà di conciliare e transigere;

d) dispone la partecipazione ai Consorzi turistici di cui all'articolo 7, comma 4, e a società di capitale;

e) stipula i contratti e provvede alle spese;

f) dirige il personale e organizza i servizi assicurandone la funzionalità;

f bis) può nominare, tra i dipendenti di ruolo assegnati all'AIAT un proprio sostituto, che provvede in caso di assenza o impedimento ad adottare gli atti di ordinaria amministrazione dell'Agenzia, senza corresponsione di alcuna indennità aggiuntiva.

3. All'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, dopo il comma 3 ter, è aggiunto il seguente:

«3 quater. Il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario approva i contratti stipulati dai Direttori delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica.»

Note all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 24

(Uffici di informazione e accoglienza turistica)

1. Le AIAT possono istituire IAT, anche ad apertura stagionale, in località che presentino strutture ricettive significative e attrattive di particolare interesse turistico, previo nullaosta della Giunta regionale.

2. Al fine di consentire la continuità operativa degli uffici di informazione e accoglienza turistica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il nullaosta di cui al comma 1 si intende automaticamente rilasciato.

3. *Gli IAT assicurano i seguenti servizi, anche avvalendosi del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e, mediante apposite convenzioni, di personale di associazioni Pro-loco:*

a) informazione sulle opportunità turistiche e sulle disponibilità ricettive della località;

b) distribuzione di materiale informativo;

c) assistenza al turista;

d) gestione di uno sportello per la tutela del turista.

4. Le AIAT sovrintendono al funzionamento degli IAT e ne coordinano l'attività.

- Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), è il seguente:

Art. 127

(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma l vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

Note all'articolo 54

- Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 55

(Sanzioni amministrative)

01. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 in materia di autorizzazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 30.000.000, nonché con la chiusura dell'attività e il divieto di rilascio dell'autorizzazione per i due anni successivi all'accertamento della violazione.

2. La violazione degli obblighi di prestazione continuativa ed esclusiva di cui all'articolo 45, commi 2 e 3, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di recidiva è disposta la revoca dell'autorizzazione.

3. La violazione delle disposizioni in materia di redazione degli opuscoli di viaggio e di programmi di viaggio, di cui rispettivamente agli articoli 50 e 51, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000.

4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 42 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 3.000.000 e, in caso di mancata riapertura decorsi i termini previsti, con la revoca dell'autorizzazione.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 500.000.

6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 4, comporta la diffida ad adempiere entro quindici giorni dall'accertamento della violazione; in caso di inadempimento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

7. In caso di recidiva le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi da 1 a 6 sono raddoppiate. Si ha recidiva qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione.

8. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate dall'Amministrazione regionale in conformità alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 2/2002 è il seguente:

Art. 39

(Attività)

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano le seguenti attività:

a) l'organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere con vendita diretta al pubblico;

b) la vendita di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie di viaggio e turismo;

c) l'organizzazione e la vendita di soggiorni ad altre agenzie di viaggio;

d) tutte le attività connesse con quelle di cui alle lettere a), b) e c).

2. Qualora le attività di cui al comma 1, lettera d), implichino l'esercizio delle professioni turistiche disciplinate dal Titolo VIII, devono essere svolte dalle corrispondenti figure professionali autorizzate.

Note all'articolo 55

- Il testo dell'articolo 64 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 64

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori.

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, e alberghi diffusi.

3. Gli alberghi sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.

6. Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza da unità abitative.

7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative dislocate in uno o più stabili separati, integrate fra loro da servizi centralizzati quali ufficio di ricevimento, sala ad uso comune, eventualmente ristorante-bar, allocati in un unico stabile.

8. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

9. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

9 bis. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.

9 ter. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente è ammessa in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 128, relativamente alla capacità ricettiva ordinaria dell'esercizio, e quindi del provvedimento di classificazione e dell'autorizzazione all'esercizio della struttura.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 128 («Regolamento concernente le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche, le caratteristiche della loro denominazione, del segno distintivo e della pubblicità, le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi, nonché la composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva e le materie dell'esame, ai sensi degli articoli 62 e 90 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2»), è il seguente:

Art. 2

(Modalità di presentazione della scheda di denuncia dei servizi e delle attrezzature)

1. Per le finalità di cui all'articolo 56, comma 2 della legge regionale 2/2002, l'aspirante titolare in caso di strutture ricettive turistiche nuove, ovvero per le finalità di cui all'articolo 58 della legge regionale 2/2002, il titolare o l'institore, presenta al Comune del luogo in cui è ubicata la struttura ricettiva turistica, una apposita scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi.

2. Il Comune, esperiti i necessari accertamenti ed acquisita l'attestazione sanitaria contenente l'indicazione dei posti letto in ciascuna camera o unità abitativa e dei bagni e docce completi, privati e comuni, adotta il provvedimento di classificazione della struttura ricettiva turistica. Copia del provvedimento e della documentazione allegata è inviata entro trenta giorni alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario. Il provvedimento di classificazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. In caso di riclassificazione le denunce devono pervenire non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 58, comma 1 della legge regionale 2/2002.

4. Qualora la prima classificazione è ottenuta prima della scadenza del termine di cui all'articolo 57, comma 2 della legge regionale 2/2002, ma successivamente alla scadenza del mese di giugno 2002, questa conserva validità per un quinquennio a partire dal 1° gennaio 2003.

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'articolo 71 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 71

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.

2. Gli alberghi per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.

3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni, cooperative, *consorzi partecipati da enti locali e società di capitale controllate da enti locali* o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, *ricreative,* culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.

5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.

6. Le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche indicati nell'allegato «D», facente parte integrante della presente legge.

Nota all'articolo 57

- Per il testo dell'articolo 83 della legge regionale 2/2002, vedi nota all'articolo 58.

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'articolo 83 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 83

(Definizione)

1. Sono case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati e senza somministrazione di alimenti e bevande.

2. Si considera in forma imprenditoriale la gestione organizzata e non occasionale di almeno *due case o appartamenti per vacanze nel medesimo comune*, svolta in modo professionale in una sede adibita all'organizzazione e al ricevimento degli ospiti.

Note all'articolo 59

- Il testo dell'articolo 93 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 23, comma 14, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 93

(Requisiti igienico-sanitari ed edilizi)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985.

2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 44/1985.

3. Le case e appartamenti per vacanze *e gli alloggi per uso turistico di cui all'articolo 86* devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.

3 bis. *La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.*

3 ter. Nel locale soggiorno di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 14 e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis. Per ogni posto letto aggiuntivo dovranno essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis.

3 quater. Negli alloggi monostanza di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 47, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis.

- Il testo dell'articolo 86 della legge regionale 2/2002, come modificato dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 86

(Affitto in forma non imprenditoriale)

1. L'affitto di alloggi per uso turistico, in forma non imprenditoriale, non è soggetto alla disciplina delle case e appartamenti per vacanze.

2. Ai fini del miglioramento dell'offerta delle strutture ricettive, i proprietari, con apposita istanza, possono richiedere la classificazione dell'immobile in conformità ai criteri di valutazione previsti nell'allegato «C», facente parte integrante della presente legge. In ogni caso l'assenza di classificazione deve essere chiaramente indicata in ogni pubblicazione di interesse turistico o commerciale concernente l'immobile e deve essere posta in evidenza all'interno dello stesso.

3. La classificazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale, fatta salva la facoltà di rinuncia al termine di ogni anno solare.

4. Le funzioni amministrative relative alla classificazione di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni che provvedono a predisporre gli appositi moduli e a determinare le modalità di comunicazione delle modifiche intervenute nel corso del quinquennio.

5. Ai soli fini statistici, è in ogni caso fatto obbligo ai proprietari degli immobili di cui al comma 1, di presentare al Comune una dichiarazione dalla quale risultino la capacità ricettiva dell'immobile, con riferimento al numero delle camere, dei letti, dei locali da bagno, e le condizioni generali di conservazione.

6. I Comuni aggiornano annualmente i dati di cui al comma 5.

- Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 («Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione»), è il seguente:

Art. 2

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Art. 3

Ferma restando l'altezza minima interna di m. 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone.

Note all'articolo 60

- Il testo dell'articolo 100 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 100

(Sanzioni)

1. L'esercizio delle strutture ricettive in mancanza dell'autorizzazione o della comunicazione di inizio dell'attività comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, nonché l'immediata chiusura dell'attività.

2. L'inosservanza di altre disposizioni in materia di autorizzazione ovvero di comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

4. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l'aggiunta di letti permanenti - fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'articolo 64, commi 9 bis e 9 ter - comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni e la revoca dell'autorizzazione.

5. L'inosservanza delle disposizioni in materia di fissazione, comunicazione e applicazione dei prezzi comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. La mancata comunicazione dei prezzi comporta in ogni caso l'implicita conferma della precedente comunicazione.

6. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

7. La pubblicità dell'attività di bed and breakfast in mancanza dell'iscrizione all'elenco comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.

8. I proventi delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

8 bis. L'esubero dei posti letto rispetto all'autorizzazione di esercizio viene sanzionato se supera il numero dei posti letto indicato nella certificazione di Prevenzione Incendi che può comprendere anche i letti aggiunti temporanei.

- Per il testo dell'articolo 64 della legge regionale 2/2002, vedi nota all'articolo 55.

Nota all'articolo 61

- La legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, reca: «Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo ed aspirante guida alpina».

- Il testo dell'articolo 126 della legge regionale 2/2002 è il seguente:

Art. 126

(Definizione dell'attività)

1. È guida speleologica-maestro di speleologia chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte e cavità artificiali;

b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari;

c) consulenza e collaborazione con enti pubblici e di diritto pubblico in qualsiasi campo connesso con la specifica competenza professionale.

2. L'aspirante guida speleologica svolge solo attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, ad esclusione di quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili o attrezzi per la progressione; detto limite non sussiste nel caso in cui l'aspirante guida speleologica fa parte di comitive condotte da una guida speleologica.

3. L'aspirante guida speleologica può esercitare l'insegnamento sistematico delle tecniche speleologiche solo nell'ambito di una scuola di speleologia.

4. L'aspirante guida speleologica deve conseguire il grado di guida speleologica-maestro di speleologia entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida speleologica; in caso contrario decade dall'iscrizione al relativo albo professionale.

Nota all'articolo 62

- Il testo dell'articolo 136 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 136

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina, guida speleologica-maestro di speleologia e aspirante guida speleologica e maestro di sci)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni disciplinate dai capi II, III e IV, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami.

2. I corsi e gli esami di cui all'articolo 138, comma 1, lettere a) e d), sono organizzati dai rispettivi Collegi in collaborazione con l'Amministrazione regionale.

3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2 i candidati che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica-maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

4. Le materie connesse alla formazione professionale dei maestri di sci e delle guide alpine possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con i rispettivi Collegi.

Nota all'articolo 63

- Il testo dell'articolo 137, comma 1, della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 137

(Iscrizione agli albi)

1. Possono essere iscritti agli albi di cui agli articoli 113, 123, 128 e 133 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 136;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) età minima di ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e per le guide speleologiche-maestri di speleologia, e di diciotto anni per gli aspiranti guida alpina e per gli aspiranti guida speleologica;

e) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

f) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

g) *ABROGATA*

- omissis -

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'articolo 145 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 145

(Albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. L'esercizio della professione degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci è subordinato all'iscrizione all'albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di seguito denominato albo, istituito presso il Collegio.

2. Possono essere iscritti all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) abilitazione tecnica all'esercizio della professione conseguita ai sensi dell'articolo 147;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

d) idoneità psicofisica attestata da un certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari;

e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f) *ABROGATA*

3. Gli iscritti all'albo sono tenuti a stipulare apposite polizze assicurative contro gli infortuni e a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della professione.

4. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a) soccorritori;

b) pattugliatori;

c) coordinatori di stazione.

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'articolo 147 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 147

(Abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore, coordinatore di stazione)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami di fronte ad una commissione nominata ai sensi dell'articolo 148.

2. I soccorritori, i pattugliatori e i coordinatori di stazione sono tenuti a superare i corsi di aggiornamento professionale a pena di sospensione e decadenza dell'iscrizione all'albo.

3. *I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall'Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.*

4. Coloro che hanno conseguito un titolo abilitante alla professione di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione presso uno Stato membro dell'Unione europea ovvero presso uno Stato estero non appartenente ad essa, possono essere iscritti al relativo albo a seguito di riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 319/1994.

5. Le materie connesse alla formazione professionale degli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci, possono essere inserite nei piani di studio di istituti scolastici superiori nel rispetto delle norme in materia di formazione professionale. I corsi su tali materie sono svolti in collaborazione con il Collegio.

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'articolo 150 della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 150

(Istituzione del primo Albo regionale degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente capo, possono richiedere l'iscrizione all'albo coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari.

2. Il richiedente deve altresì dimostrare di essere in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana Sicurezza Piste abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore o coordinatore di stazione.

2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell'interessato, di idonea documentazione.

Note all'articolo 67

- Il punto 2. dell'allegato «A» («Requisiti minimi qualitativi per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere suddivisi per alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere») (Riferito all'articolo 65) della legge regionale 2/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

- omissis -

2. DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE

2.01 NUMERO DEI LOCALI BAGNO PRIVATI COMPLETI, ESPRESSI IN PERCENTUALE DELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE:

2.011 il 100 per cento (4) (5)

2.012 almeno l'80 per cento (3)

2.013 almeno il 60 per cento (2)

2.02 NUMERO DEI LOCALI BAGNO COMUNI COMPLETI:

2.021 uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato con il minimo di uno per piano (3)

2.022 uno ogni 6 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (2)

2.023 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano (1)

2.03 RISCALDAMENTO:

2.031 in tutto l'esercizio (1) (2) (3) (4) (5)
(ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)

2.04 ARIA CONDIZIONATA O IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO:

2.041 in tutto l'esercizio (4) (5)
(ad esclusione degli alberghi situati in zone montane)

2.05 ASCENSORE DI SERVIZIO O MONTACARICHI (5)

(ad esclusione degli immobili esistenti per i quali gli impianti non sono tecnicamente realizzabili).

2.06 ASCENSORE PER I CLIENTI:

2.061 qualunque sia il numero dei piani (4) (5)

2.062 per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) *se tecnicamente realizzabile* (2) (3)

2.07 SISTEMAZIONE DELLE CAMERE:

2.071 letto, tavolino o ripiano apposito, armadio, comodino o ripiano apposito e specchio (1) (2) (3) (4) (5)

2.072 lampade o appliques da comodino (1) (2) (3) (4) (5)

2.073 punto illuminazione per leggere o scrivere (1) (2) (3) (4) (5)

2.074 lavabo con acqua corrente calda e fredda comprensivo di specchio con presa di corrente in ciascuna camera sprovvista di locale bagno privato (1) (2) (3)

2.075 secondo comodino o ripiano apposito nelle camere doppie (2) (3) (4) (5)

2.076 cestino rifiuti (1) (2) (3) (4) (5)

2.077 sgabello o ripiano apposito per bagagli (2) (3) (4) (5)

2.078 angolo soggiorno arredato (5)

2.08 SEDIE E POLTRONE NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE:

2.081 una sedia o altro mobile con analoga funzione per letto (1) (2) (3)

2.082 una poltroncina per letto (4) (5)

2.09 DISPONIBILITA' DI SUITES:

2.091 almeno il 10 per cento sul numero totale delle camere (5)

2.10 TELEVISIONE:

2.101 in tutte le camere o unita' abitative (4) (5)

2.102 con antenna satellitare (5)

2.103 in sala ad uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.11 RADIO O FILODIFFUSIONE NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE, CON REGOLAZIONE AUTONOMA:

2.111 in tutte le camere o unita' abitative (4) (5)

2.12 CHIAMATA PER IL PERSONALE:

2.121 chiamata con telefono (3) (4) (5)

2.122 chiamata con telefono o campanello (1) (2)

2.13 TELEFONO NELLE CAMERE O UNITA' ABITATIVE:

2.131 abilitato alla chiamata esterna diretta (3) (4) (5)

2.14 LINEE TELEFONICHE ESTERNE:

2.141 un apparecchio telefonico per uso comune (1) (2) (3) (4) (5)

2.142 cabina telefonica per clienti (5)

2.143 spazio riservato per le telefonate dei clienti (3) (4)

2.15 TELEFAX (3) (4) (5)

2.16 LOCALI DI RICEVIMENTO E SOGGIORNO:

2.161 un locale (che puo' coincidere con la sala ristorante o il bar) (1)

2.162 sala/e di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima, esclusa dal computo la superficie della sala ristorante o del bar qualora la somministrazione di alimenti e bevande sia effettuata anche alla clientela di passaggio (2)

2.163 come 2.162, maggiorata del 20 per cento (3)

2.164 come 2.162, maggiorata del 30 per cento (4)

2.165 come 2.162, maggiorata del 50 per cento (5)

2.17 SALA RISTORANTE:

2.171 in locale apposito riservato agli alloggiati (5)

2.172 in locale apposito negli esercizi che forniscono il servizio (4)

2.18 BAR:

2.181 banco bar posto in locale distinto (5)

2.182 banco bar in area appositamente attrezzata (4)

2.183 banco bar posto in locale comune (3)

2.184 attrezzatura bar posta in locale comune (2)

2.19 SALE SEPARATE:

2.191 sala per riunioni, lettura e giochi per adulti (5)

2.192 sala soggiorno e svago (4) (5)

2.20 INGRESSO PROTETTO DA PORTICO O PENSILINA (5)

2.21 INGRESSO SEPARATO PER I BAGAGLI (5)

2.22 LOCALI DI SERVIZIO (OFFICES) AI PIANI (5)

2.23 INSONORIZZAZIONE DI TUTTE LE CAMERE O UNITA' ABITATIVE (5)

2.24 POSTO AUTO ASSICURATO PER CIASCUNA CAMERA/UNITA' ABITATIVA (4) (5)

- omissis -

Nota all'articolo 69

- Per il testo dell'articolo 64 della legge regionale 2/2002, vedi nota all'articolo 55.

Nota all'articolo 72

- Per il titolo della legge regionale 44/1985, vedi articolo 69.

Note all'articolo 74

- Il testo dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale o pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»), è il seguente:

Art. 70

(Disposizioni in materia di asili nido)

1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell'àmbito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'àmbito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6,20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relative alla costruzione di asili-nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti.

8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 150 milioni di euro per l'anno 2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

- Il testo della delibera della Conferenza Unificata sugli Standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro – Art. 70, comma 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), del 14 aprile 2003, è il seguente:

1. I micro-nidi nei luoghi di lavoro rientrano nel sistema dei servizi per la prima infanzia e sono disciplinati dalla specifica normativa regionale e dagli appositi regolamenti comunali, ove esistenti.

L'ammissione ai micro-nidi nei luoghi di lavoro è rivolta ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni di età, figli dei lavoratori di una o più strutture e, ove possibile, ai bambini residenti nel territorio limitrofo.

2. Le figure educative presenti nel micro-nido devono possedere i titoli di studio previsti dalla normativa vigente per gli educatori degli asili nido.

3. L'ente gestore assicura il raccordo con il coordinamento comunale della rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio.

L'apertura dei micro-nidi è concordata tra l'ente gestore ed i genitori lavoratori secondo una flessibilità organizzativa che rispetti le esigenze del bambino.

4. Il rapporto numerico tra le figure educative e bambini deve essere quello previsto dalla normativa vigente per gli asili nido.

5. La superficie utile per ogni bambino non può essere inferiore a quella prevista dalla normativa vigente.

6. Devono essere previsti spazi distinti per lattanti, semidivezzi, oltre a spazi per i servizi generali e per gli operatori.

Gli spazi riservati ai bambini assolvono le funzioni di gioco, pranzo, riposo e igiene personale. Le funzioni di gioco, pranzo e riposo sono articolate sulla base delle esigenze evolutive del bambino, privilegiando la differenziazione delle attività in relazione alle diverse fasce di età. Sono possibili, inoltre, organizzazioni diverse sulla base di specifici progetti educativi.

7. I micro-nidi nei luoghi di lavoro sono ubicati in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di garantire, secondo la normativa vigente, l'accessibilità e l'agevole utilizzazione delle strutture da parte dei genitori lavoratori.

8. Nella Carta del Servizio o regolamento interno sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi del micro-nido, le modalità di funzionamento degli stessi e di partecipazione dei genitori, nonché le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte degli stessi.

- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente:

Art. 8

(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.

Note all'articolo 76

- Il testo dell'articolo 9, commi da 1 a 4, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, è il seguente:

Art. 9

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del project financing per la realizzazione di opere pubbliche l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una apposita convenzione con la Friulia SpA - Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia per fornire la necessaria assistenza tecnica alle Amministrazioni pubbliche interessate.

2. La Friulia SpA è autorizzata a partecipare al capitale di rischio, al finanziamento o in garanzia nelle operazioni di project financing.

3. La Friulia SpA è autorizzata a promuovere e a partecipare ai fondi chiusi finalizzati allo sviluppo di settori innovativi.

4. La Friulia SpA è autorizzata ad operare, anche attraverso società controllate, per ricercare garanzie nazionali ed internazionali destinate ad attenuare il rischio operativo dell'attività di garanzia esercitata tramite il Congafi, nonché per fornire direttamente garanzie e controgaranzie ai Congafi e alle imprese.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 12/2002 è il seguente:

Art. 45

(Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia)

1. In attuazione dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è istituito il «Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia», di seguito denominato Fondo.

2. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

3. Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:

a) dai conferimenti della Regione;

b) dai conferimenti dello Stato, di enti pubblici economici e imprese;

c) dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;

d) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 12/2002 è il seguente:

Art. 48

(Convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA)

1. Per assicurare al Comitato un adeguato supporto tecnico, amministrativo e organizzativo, l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, di seguito denominato Mediocredito.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve disciplinare:

a) le forme di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa;

b) le modalità e i termini di istruzione delle pratiche relative alle domande di finanziamento;

c) le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento e alla gestione del Fondo;

d) il compenso annuo da riconoscere in relazione all'attività prevista dal comma 1 al Mediocredito. Tale compenso è a carico del Fondo e non deve comunque essere superiore all'1 per cento delle dotazioni del Fondo medesimo;

e) le modalità con cui il Mediocredito informa l'Amministrazione regionale sulle operazioni effettuate e sulla gestione dei conferimenti;

f) le procedure connesse al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia degli interventi.

3. Tutte le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con il Mediocredito per l'attivazione dei finanziamenti di cui al presente capo.

- Il capo II del titolo IV («Interventi a favore delle imprese artigiane») della legge regionale 12/2002 reca: «Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia».

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 6, della legge regionale 23/2002 è il seguente:

Art. 2

(Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria immobiliare, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, delle relative pertinenze e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività esercitata, non eccedenti il limite di euro 2.000.000.

2. I finanziamenti agevolabili con le disponibilità finanziarie derivanti dal comma 1 possono essere erogati anche da istituzioni bancarie e da società di locazione finanziaria, allo scopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

3. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri, la procedura e le modalità, compresi quelli concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per le operazioni di locazione finanziaria l'intervento agevolativo è attivato con l'erogazione di un contributo in conto canoni, determinato in misura equivalente al contributo in conto interessi spettante ad una corrispondente operazione di finanziamento.

5. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo e dell'Assessore alle finanze, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 36/1996, come sostituito dall'articolo 158, comma 4, della legge regionale 2/2002 è il seguente:

Art. 6

(Finanziamenti agevolati alle imprese commerciali, turistiche, di servizi e studi professionali per l'ammodernamento degli esercizi e per l'acquisto di beni strumentali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA disponibilità finanziarie da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l'attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di cinque anni, nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dal diritto comunitario, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche, di servizi e di studi professionali, per le esigenze connesse all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini e degli uffici e all'acquisto di beni strumentali all'attività esercitata nonché al rafforzamento delle strutture aziendali.

2. I finanziamenti agevolabili con le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogati anche da istituzioni bancarie allo scopo convenzionate con l'istituzione assegnataria dei fondi, che assumono a proprio carico i rischi di ciascuna operazione.

3. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i criteri, la procedura e le modalità, compresi quelli concernenti il calcolo dei contributi attualizzati, per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 47 del decreto legislativo 385/1993, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo e dell'Assessore alle finanze, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, nel rispetto della procedura e delle modalità di cui al comma 3, apposita convenzione con l'istituzione creditizia assegnataria dei fondi di agevolazione.

- Il testo dell'articolo 106 della legge regionale 13/1998 è il seguente:

Art. 106

(Istituzione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia)

1. È istituito il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo.

2. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041.

3. Le dotazioni del Fondo sono costituite dai conferimenti previsti dalla presente legge e possono essere alimentate:

a) dai conferimenti di fondi ordinari della Regione;

b) dai conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;

c) dai conferimenti dello Stato e di Enti economici pubblici e privati;

d) dai rientri, anche anticipati, delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;

e) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.

4. Le dotazioni del Fondo vengono utilizzate per la concessione di finanziamenti a medio termine della durata massima di dieci anni, a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia.

5. I finanziamenti di cui al comma 4 non possono superare, in equivalente sovvenzione lorda, i limiti di intensità previsti dai regolamenti regionali per l'applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi in adeguamento alla normativa comunitaria di aiuti alle piccole e medie imprese.

6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo, vengono determinate le misure dell'intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità di intervento, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

7. L'amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione, con sede presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. che assicura il supporto tecnico ed organizzativo al Comitato medesimo ai sensi del comma 17.

8. Il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al commercio e al turismo, ed è composto:

a) dal Presidente, designato tra i nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali del comparto commerciale e maggiormente rappresentative;

b) da sei componenti, scelti tra i nominativi indicati fra le organizzazioni sindacali del commercio maggiormente rappresentative;

c) da due dipendenti regionali, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, designati rispettivamente dall'Assessore al commercio e al turismo e dall'Assessore alle finanze.

9. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Istituto di credito di cui al comma 7.

10. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato per una sola volta.

11. Qualora, durante il quadriennio, si rendesse necessario sostituire taluno dei componenti in seno al Comitato, si provvede con le modalità indicate al comma 8, sino alla scadenza del mandato del Comitato di gestione medesimo.

12. Al Presidente del Comitato è attribuita un'indennità mensile di carica ed ai componenti il Comitato stesso, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero determinati ed aggiornati periodicamente secondo i criteri indicati nell'articolo 17 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.

13. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al commercio e turismo, sono emanate le direttive sull'utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo, nonché sulle modalità di funzionamento del Comitato.

14. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l'indennità di carica e di presenza di cui al comma 12, fanno carico al Fondo.

15. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del Fondo.

16. Il Comitato di gestione è tenuto, altresì, a redigere un rapporto annuale, da inviarsi all'Assessore alle finanze, il quale presenta una relazione sull'attività svolta alla Giunta ed al Consiglio regionale.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico ed organizzativo nello svolgimento dei compiti d'istituto.

18. Tale convenzione deve disciplinare le forme di assistenza tecnica ed organizzativa ed in particolare disciplinare le modalità ed i termini di istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento, di concessione delle garanzie sui finanziamenti accordati, nonché le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo. La medesima convenzione deve prevedere l'assolvimento dei compiti di cui ai commi 9 e 17 e fissare, in relazione all'attività prevista dal comma 7, il compenso annuo da riconoscere a Mediocredito, a carico del Fondo.

19. La convenzione di cui al comma 17 viene stipulata dall'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al commercio e al turismo.

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, lettera a), la somma di lire 1.000 milioni.

21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8282 (2.1.254.3.10.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione «Conferimento al Fondo di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), per lire 723 milioni corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

- Il testo del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE

agli aiuti d'importanza minore («de minimis») è pubblicato sulla GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001.

Nota all'articolo 77

Per il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, vedi nota all'articolo 5.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 21

- d'iniziativa della Giunta regionale presentata al Consiglio regionale il 15 settembre 2003;
- assegnato alla II Commissione permanente il 15 settembre 2003;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 24 settembre e 7 ottobre 2003, ed in quest'ultima approvato a maggioranza, con modifiche, con relazione, di maggioranza, del consigliere Baiutti e, di minoranza, del consigliere Venier Romano;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 29 ottobre 2003.
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del 2 dicembre 2003 del Presidente del Consiglio regionale n. 6/8483-03.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 3945

Approvazione della graduatoria regionale unica di merito del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.M. 11 settembre 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 concernente «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;

VISTO il decreto legislativo n. 277 dell'8 luglio 2003 che ha recepito la direttiva 2001/19/CE ed in particolare l'art. 9 riguardante «Modifiche del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo alla professione di medico»;

VISTO il decreto del Ministero della salute di data 11 settembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale n. 74 dd. 23 settembre 2003, con il quale viene indetto il «concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale»;

VISTO il decreto del Direttore Regionale della sanità e delle politiche sociali n. 626/San. di data 31 ottobre 2003 con il quale è stata istituita la Commissione d'esame per la selezione delle domande dei candidati da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale, in conformità all'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

ATTESO che la data della prova scritta, unica su tutto il territorio nazionale, è stata stabilita dal Ministero della salute con il sopraccitato decreto di data 11 settembre 2003, mentre il luogo della prova e l'ora di convocazione dei candidati sono stati resi noti mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 46 di data12 novembre 2003, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del sopracitato decreto del Ministero della salute di data 11 settembre 2003;

RILEVATO che l'apposita Commissione d'esame ha espletato tutte le procedure concorsuali necessarie e che la prova scritta si è effettivamente svolta il 27 novembre 2003 a Monfalcone – Via Galvani n. 1 presso il Centro Regionale di Formazione per l'Area della Medicina Generale, quale struttura operativa della Direzione Regionale della sanità e delle politiche sociali;

TENUTO CONTO che la predetta Commissione d'esame, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del sopracitato bando di concorso, ha provveduto alla formulazione della graduatoria di merito ed ha trasmesso alla Direzione Regionale della sanità e delle politiche sociali, entro i termini previsti, tutti gli atti concorsuali;

RITENUTO di procedere all'approvazione della graduatoria regionale di merito avendo riscontrato la regolarità degli atti concorsuali;

SU PROPOSTA dell'Assessore della sanità e delle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

1. E'approvata la seguente graduatoria regionale unica di merito formulata dalla Commissione d'esame secondo le norme citate in premessa:

Graduatoria regionale unica di merito del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale

N.	*Cognome Nome*	*Punteggio*	*Laurea*
1	Brollo Loris	90	
2	Possamai Daniela	84	
3	Iuri Federico	80	
4	Della Loggia Paolo	76	
5	Ruttar Eva nata il 03/07/77	75	28/03/03

N.	*Cognome Nome*	*Punteggio*	*Laurea*
6	Zuzzi Michela nata il 01/11/71	75	28/03/03
7	Zamolo Francesca	74	
8	Piccoli Erica	73	28/03/03
9	Di Qual Elena	73	28/09/99
10	Uderzo Daniele	73	24/09/99
11	Nuovo Chiara	71	
12	Castriotta Luigi	70	25/07/03
13	Versolatto Sonia	70	28/03/03
14	Marcuzzi Sonia	70	19/12/00
15	Maiero Stefania	69	25/07/03
16	Concina Lara	69	26/07/02
17	Mazzarella Francesca nata il 25/10/73	68	16/10/03
18	Margherit Paolo nato il 07/05/68	68	16/10/03
19	Medeot Francesca	68	23/06/99
20	Pesavento Maria	67	22/03/02
21	Bagnarol Luca	67	20/03/01
22	Mauro Katia	67	08/03/99
23	Tarantino Aurora	67	29/07/98
24	Permutti Silvia	67	24/07/96
25	Speh Robert	66	
26	Modica Sonia	64	28/07/98
27	Calò Cosimo	64	23/03/95
28	Bortolussi Andrea	63	23/07/03
29	Lombardi Davide	63	29/07/97
30	Marino Gerardo	63	05/11/94
31	Della Corte Silvia	63	25/10/90
32	Colli Claudia	62	28/10/99
33	Patamia Francesca	62	19/09/97
34	Baracchini Paola	61	16/10/03
35	Picariello Enrica	61	07/10/03
36	Bosa Maria Angela	60	15/07/02
37	Martellotta Ferdinando	60	24/07/97

Note: A parità di punteggio i candidati sono stati collocati in graduatoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del bando concorso – D.M. 11 settembre 2003.

2. La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 8, comma 7, del bando di concorso e costituirà comunicazione agli interessati del loro inserimento in graduatoria.

3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale unica di merito, nei limiti dei posti fissati dall'art. 1 del bando di concorso previsti in numero di 35 per la Regione Friuli Venezia Giulia, devono presentare alla Direzione Regionale della Sanità e delle Politiche Sociali – Riva Nazario Sauro n. 8 – Trieste (cap 34124), entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, i documenti in carta semplice previsti dall'art. 9 del bando di concorso.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE:BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 3955.

Strutture regionali ed incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001, allegato A, come da ultimo modificato dalla D.G.R. 3701/2003. Direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie e Direzione regionale del patrimonio e dei servizi generali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa – legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare – quale disciplina di riferimento – la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 24 novembre 2003, n. 3701, attualmente in corso di pubblicazione, con la

quale si è provveduto ad un completo riordino delle strutture in cui si articola l'Amministrazione regionale, mediante modificazione alla citata deliberazione 1282/2001;

VISTA la nota della Direzione regionale degli affari finanziari, di data 28 novembre 2003, prot. n. FIN. 28455/D.R., con la quale è stato rilevato che le attribuzioni relative alla «*cura degli adempimenti in materia di garanzie attive e passive connesse ad interventi regionali*», attualmente in carico al Servizio del credito di cui all'articolo 26, comma 1, lett. i) dell'allegato A alla propria deliberazione n. 1282/2001, come da ultimo modificata con deliberazione n. 3701/2003, devono essere ripristinate in capo alla Direzione regionale del patrimonio e dei servizi generali ed in particolare attribuite alla competenza del Servizio per la gestione delle partecipazioni regionali;

ATTESA l'estrema urgenza di dare immediato avvio all'operazione di cartolarizzazione, caratterizzata da una gestione unitaria delle procedure relative, tra cui le correlate garanzie richieste dalla prassi internazionale e di procedere pertanto alla necessaria e corrispondente modificazione alla citata deliberazione n. 1282/2001 e successive modificazioni e integrazioni;

ATTESO che, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8 e seguenti, della legge regionale 1/2003, fino al 31 dicembre 2003, come già stabilito al punto 9 del dispositivo della citata deliberazione n. 3701/2003, devono restare di competenza della Direzione regionale del patrimonio e dei servizi generali le attività relative all'aggiornamento del programma di emissione obbligazionaria a medio termine (EMTN), le attività relative all'emissioni obbligazionarie e l'attivazione di strumenti di finanza derivata;

RITENUTO pertanto di integrare le attribuzioni del Servizio per la gestione delle partecipazioni regionali della Direzione regionale del patrimonio e dei servizi generali nel senso più sopra indicato, al fine di assicurare la continuità gestionale nell'ambito dei procedimenti di cartolarizzazione;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale di data 3 dicembre 2003, prot.n. 47069/DOP/27 OS;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale – inviata in data 3 dicembre 2003 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG – con la quale le strutture regionali interessate per competenza venivano invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale relativa alle modifiche della declaratoria delle competenze della Direzione regionale del patrimonio e dei servizi generali nonché della Direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale,

all'unanimità

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, la lettera i) dell'articolo 26 dell'allegato A alla propria deliberazione 1282/2001, come da ultimo modificato dall'allegato 1 alla propria deliberazione 24 novembre 2003, n. 3701, è soppressa.

2. Per le motivazioni di cui in premessa all'articolo 42 dell'allegato A alla propria deliberazione 1282/2001, come da ultimo modificato dall'allegato 1 alla propria deliberazione 24 novembre 2003, n. 3701, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d bis) cura gli adempimenti in materia di garanzie attive e passive connesse ad interventi regionali».

3. Per le motivazioni di cui in premessa, il capitolo 1545 (Oneri derivanti da garanzie su mutui, prestiti ed obbligazioni concessi dalla Regione per interventi nei settori del territorio e dell'ambiente), il capitolo 1546 (Oneri derivanti da garanzie su mutui, prestiti ed obbligazioni concessi dalla Regione per interventi nei settori sociali) ed il capitolo 1547 (Oneri derivanti da garanzie su mutui, prestiti ed obbligazioni concessi dalla Regione per interventi nei settori economici) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2003 e del bilancio triennale 2003-2005 sono attribuiti al Servizio per la gestione delle partecipazioni regionali della Direzione regionale del patrimonio e dei servizi generali.

4. L'Assessore regionale alle finanze, in esito alle presenti modifiche ha mandato a provvedere a tutti gli atti di propria competenza necessari a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE BELLAROSA

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamnto alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6.
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunte Lire 240.000, Euro 123,95 IVA incl. ogni n. 100 righe di circa 60 battute) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via Privata OTO, 29 . . . . LA SPEZIA

LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
Via SS. Martiri, 18. . . . . TRIESTE

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni . . . . TRIESTE

MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA BENEDETTI
Vicolo Gorgo, 8 . . . . UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16. . . . . GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A. . . . . PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 . . . . PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742. . . . . VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 . . . . MILANO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2. . . . . GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3.2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - tel. 0187 - 518.582 DALL'1.4.2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.a. (La Spezia)